



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

5/2014

Settembre – Ottobre

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Statuto del contribuente – Interpello del contribuente – Presentazione dell’istanza prima del comportamento da adottare – Necessità.

Cass., sez. trib. 17 luglio 2014, n. 16331.

Pag. 1

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“L’abuso del diritto nella legge delega fiscale”, di **A. GIOVANNINI.**

“ 1

“La poco convincente riforma dell’abuso del diritto ed i dubbi di legittimità costituzionale”, di **M. PROCOPIO.**

“ 2

Accertamento – Assenza di preventivo contraddittorio – Effetti sull’atto

Cass., SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667.

“ 3

Elusione e abuso del diritto – Omesso contraddittorio – Rilevanza accertamento *ante tempus* – Legittimità costituzionale dell’art. 37-*bis*, comma 4, del DPR 600/1973 – Contrasto con artt. 3 e 53 della Costituzione.

Cass. civ., sez. V, 5 novembre 2013, n. 24739.

“ 4

Accertamento – Disposizioni antielusive – Disapplicazione – Istanza di interpello – Facoltà del contribuente – Configurabilità – Obbligo del contribuente – Esclusione – prova in giudizio delle condizioni per superare la presunzione di elusione – Ammissibilità.

Cass., sez. VI civ. 15 luglio 2014, n. 16183.

“ 4

Accertamento – Abuso del diritto – Costituisce un principio da usare con cautela per reprimere comportamenti capziosi, dilatori o tesi ad eludere una giusta pretesa tributaria – Generico risparmio di imposta – Non costituisce necessariamente un comportamento abusivo. Accertamento – Abuso del diritto – Scelta dell’operazione fiscalmente meno onerosa da parte del contribuente – Legittimità – Prova dell’elusività dell’operazione posta in essere – Incombe sull’Amministrazione finanziaria – Omessa prova – Invalidità dell’accertamento – Consegu.

Comm. Trib. reg. della Lombardia, sez. XXVIII 21 novembre 2013, n. 149.

“ 4

Accertamento – Principio del divieto di abuso del diritto – Irretroattività.

Comm. Trib. prov. di Cosenza, sez. VI 18 dicembre 2013, n. 869.

“ 5

Accertamento – Scissione – Responsabilità solidale della società beneficiaria – Necessità di notifica dell’avviso di accertamento – Esclusione.

Comm. Trib. reg. di Torino, 23 gennaio 2014, n. 124/36/14.

“ 5

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Libera circolazione dei capitali – Ritenute su dividendi corrisposti a fondi d’investimento esteri – Profili di incompatibilità UE.

Corte di Giust. UE, sez. I, 10 aprile 2014, causa n. C- 190/12.

“ 5

Società con attività principale e essenziale svolta fuori del territorio italiano – Insussistenza dell’oggetto principale dell’attività in Italia.

Cass., sez. III pen. 17 gennaio 2014, n. 1811.

“ 6

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali)

“Prime considerazioni in merito al nuovo regime di esenzione da ritenuta su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine”, di **M. GUSMEROLI**. Pag. 6

Agevolazioni – *Start-up* innovative e incubatori certificati – Requisito “alternativo” dell’assunzione di personale altamente qualificato – Modalità di calcolo.
Ris. Agenzia delle entrate 14 ottobre 2014, n. 87/E. “ 7

Agevolazioni – Effettuazione operazioni elusive – Revoca agevolazioni.
Cass., sez. trib. 11 novembre 2014, n. 24027. “ 7

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Rimborsi d’imposta – Sentenza della Corte di Giustizia in contrasto con una norma nazionale – Termini di rimborso – decorre dalla data del pagamento del tributo.
Cass., SS.UU. 16 giugno 2014, n. 13676. “ 8

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie

Processo tributario – Appello – Inattività delle parti – Estinzione – Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Cass., sez. trib. 18 giugno 2014, n. 13808. “ 8

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – redditi transnazionali - CFC

“Architetture societarie complesse ed esterovestizione” di **P. BORRELLI**. “ 8

IRES

“La rilevanza dell’antieconomicità nei rapporti tra società del medesimo gruppo nazionale”, di **G. ANDREANI** e **G. FERRARA**. “ 9

“Ristrutturazioni aziendali, ACE e dubbi applicativi”, di **A. FASOLINO** e **M. MARANI**. “ 10

“Doppio binario complicato per la gestione per masse delle svalutazioni dei crediti”, di **G. FERRANTI**. “ 11

“La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non *IAS-adopter*: i problemi aperti”, di **G. FERRANTI**. “ 11

“Ripporto di interessi, ROL ed ACE in caso di fusione o scissione”, di **A. MASTROBERTI**. “ 12

“Le novità nella disciplina di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate”, di **E. PADOVANI**. “ 13

“Crediti di banche e finanziarie: alcuni casi particolari”, di **M. PIAZZA** e **A. SCAGLIARINI**. “ 14

“I nuovi principi contabili nazionali OIC 20 (Titoli di debito) e 21 (Partecipazioni e azioni proprie)”, di **A. SURA**. “ 15

IRES – Strumenti di finanziamento delle imprese – Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni.

Circ. Agenzia delle entrate 26 settembre 2014, n. 29/E.

Pag. 15

IRES – Libertà di stabilimento – Gruppi di società e consorzi – Normativa nazionale che permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una “società di collegamento” facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio – Requisito della residenza della “società di collegamento” –

Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società – Società controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate a scambiarsi le perdite.

Corte di Giust. UE 1 aprile 2014, causa n. C-80/12.

“ 16

IRES – Accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato dell’Amministratore (TFM) – Deducibilità – Condizioni – Atto di data certa anteriore alla nomina – Necessità.

Cass., 5 settembre 2014, n. 18752.

“ 16

IRES – Interessi passivi – Deducibilità – Requisito – Inerenza.

Cass., 10 ottobre 2014, n. 21467.

“ 17

IRES – Spese di regia “*management fees*” – Inerenti all’attività d’impresa – Deducibilità.

Comm. Trib. prov. di Napoli, sez. XXXI 6 marzo 2014, n. 5897.

“17

IRES – Consolidato nazionale – Sottrazione di base imponibile – Esclusione.

Comm. Trib. prov. di Torino, 2 settembre 2014, n. 1772/9/14.

“ 17

REDDITI DI CAPITALE

“Obblighi a carico delle SGR in caso di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi riservati”, di **E. ROMITA** e **B.E. PIZZONI**.

“ 17

Redditi di capitale – Sostituti d’imposta – Cessione a titolo oneroso di quote senza incarico di negoziazione – Esclusione della ritenuta.

Ris. Agenzia delle entrate 19 novembre 2014, n. 101.

“ 18

Strumenti finanziari derivati – *Interest rate swap* – Natura – Scommessa legalmente autorizzata.

Corte d’Appello di Milano, sez. I 18 settembre 2013.

“ 19

REDDITI DI IMPRESA

“Il luogo di tassazione degli emolumenti ad Amministratori non residenti riversati”, di **A. CROSTI**.

“ 19

“Anche l’illecito civile esclude l’inerenza?”, di **D. STEVANATO** e **R. LUPI**.

“ 20

Redditi di impresa – Base imponibile – Determinazione – Deduzione di spese per servizi *intercompany* – Esibizione del contratto e fatturazione dei corrispettivi – Insufficienza – Utilità effettiva dei servizi – Necessità.

Cass., sez. trib. 18 luglio 2014, n. 16480.

“ 21

Redditi di impresa – Costi – Detrazione nel periodo d’imposta per competenza a norma dell’art. 75 (ora art. 109) del TUIR – Scelta del periodo d’imposta d’imputazione – Inammissibilità – Mancanza di danno all’erario – Irrilevanza.

Cass., sez. trib. 28 agosto 2013, n. 19759.

“ 21

Redditi di impresa – Inerenza dei costi – Costi per l’attività di consulenza infragruppo – Indeducibilità.

Cass., sez. trib. 8 ottobre 2014, n. 21184.

“ 21

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Il tributo previdenziale”, di **F. D’AYALA VALVA**. Pag. 22

“I *ticket restaurant* tra esenzione e imponibilità”, di **F. PETRUCCI**. “ 22

RISCOSSIONE

Riscossione – Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Ambito applicativo.
Circ. Agenzia delle entrate 19 settembre 2014, n. 27/E. “ 22

BOLLO (Imposta di)

Bollo (imposta di) – Estratti di conto corrente e rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria – Non si applica
Ris. Agenzia delle entrate 16 settembre 2014, n. 84/E. “ 23

IPOTECARIE E CATASTALI (Imposte)

Ipotecaria e catastale (imposte) – Determinazione della base imponibile – Trasferimento di complesso aziendale – Debiti strettamente inerenti ai singoli immobili – Rilevanza – Debiti inerenti al complesso aziendale – Irrilevanza.
Cass., sez. trib. 11 luglio 2014, n. 15955. “ 23

IVA

“I rapporti, sotto il profilo dell’IVA, tra stabile organizzazione, casa madre e terzi”, di **A. COMELLI**. “ 24

“Le condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA alle gestioni di attivi assicurativi”, di **P. MASPES e G. SCIFONI**. “ 24

IVA – Servizi di consulenza in materia di investimenti connessa ad operazione di negoziazione – Esenzione.
Ris. Agenzia delle entrate 4 agosto 2008, n. 343. “ 25

IVA – Direttiva 2006/112/CE – Gruppo IVA – Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro – Imponibilità dei servizi forniti
Corte di Giust. UE, 17 settembre 2014, causa n. C-7/13. “ 25

IVA – IVA di gruppo – Debiti delle società controllate per tributi diversi dall’IVA – Diniego al rimborso IVA nei confronti della controllante.
Cass., 1 ottobre 2014, n. 20708. “ 26

REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Atti e contratti – Interpretazione degli atti – Art. 20 del DPR n. 131/1986 – Criteri di qualificazione di un negozio giuridico – Sono costituiti dalla sua causa reale

e dalla regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti – Necessità di accertare l'effettiva intenzione dei contraenti quale risultato finale dell'operazione nel suo complesso attraverso l'esame congiunto dei singoli atti – Sussiste.
Registro (imposta di) – Atti e contratti – Interpretazione degli atti – Art. 20 del DPR n. 131/1986 – Aumento di capitale mediante conferimenti di rami d'azienda in una società di capitali di un gruppo societario e successiva cessione di tutte le partecipazioni in tale società alla società capogruppo – Riqualificazione dell'operazione come trasferimento di rami d'azienda – Legittimità.
Cass., sez. trib. 18 dicembre 2013, n. 28259.

Pag. 26

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Successioni e donazioni (imposta sulle) – *Trust* autodichiarato – Esclusione.
Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, 26 settembre 2014, n. 418/2/14.

“ 27

VARIE

“La (non sempre facile) distinzione tra i concetti di abuso, interposizione, antieconomicità”,
di **P. BORRELLI.**

“ 28

“Le imposte indirette applicabili ai trasferimenti di immobili al *trust*”, di **D. BUONO.**

“ 28

“Quadro RW: individuazione del titolare effettivo del *trust*”, di **S. MASSAROTTO.**

“ 29

Contratto di *swap* – Commissione implicita – “Rinegoziazione” dello *swap* – Natura giuridica –
Novazione oggettiva.
Trib. di Verona, 25 marzo 2013.

“ 30

Trust interno – Segregazione – Mancanza di causa – Non riconoscibilità.
Trib. di Trieste, 22 gennaio 2014, n. 421.

“ 30

Penale tributario – Disconoscimento della *participation exemption* – Certificazione CDC. di
inattività società partecipata – Rilevanza – Limiti.
Cass. pen., 7 ottobre 2014, n. 41686.

“ 31

Legislazione 5 2014

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 settembre al 31 ottobre 2014

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132: "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212).

Il decreto detto "Decreto giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 prevede la riduzione del periodo feriale di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 dal 1° al 31 agosto di ciascun anno anziché dal 1° agosto al 15 settembre.

La riduzione del periodo feriale si applica anche al processo tributario.

Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212)

Il decreto detto "Sblocca Italia" che è stato convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, contiene una serie di disposizioni finalizzate all'apertura dei cantieri, alla realizzazione delle opere pubbliche, alla digitalizzazione del Paese, alla semplificazione burocratica, all'emergenza del dissesto idrogeologico e alla ripresa delle attività produttive.

Le norme di maggiore rilevanza fiscale riguardano gli immobili. In particolare:

- l'esenzione dall'imposta di registro e bollo dell'accordo di riduzione del canone di locazione;
- per le persone fisiche non esercenti attività commerciale, la deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, acquistate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, destinate alla locazione per almeno 8 anni entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione;
- i contratti di godimento e futura alienazione degli immobili.

Decreto 23 settembre 2014: "Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali. (in G.U. 29 settembre 2014, n. 226)

Il termine è stato prorogato dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014.

RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Statuto del contribuente – Interpello del contribuente – Presentazione dell’istanza prima del comportamento da adottare – Necessità.

Cass., sez. trib. 17 luglio 2014, n. 16331, ne Il fisco 33/2014, pag. 3287.

Il carattere preventivo dell’interpello previsto dallo Statuto del contribuente è connaturale alla stessa *ratio legis* dello Statuto. Ne segue, logicamente, che l’acquisizione delle informazioni richieste all’Amministrazione finanziaria deve necessariamente precedere la condotta tenuta dal contribuente nell’esercizio della propria attività economica, solo in tal caso potendo giustificarsi una efficacia vincolante, per entrambe le parti del rapporto tributario, della interpretazione fornita dalla Amministrazione finanziaria delle norme applicabili alla specifica fattispecie concreta.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Dottrina

“**L’abuso del diritto nella legge delega fiscale**” di A. GIOVANNINI, in Riv. Dir. Trib. 3/2014, I, pag. 231.

L’articolo, nell’esaminare l’art. 5 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto, è volto a verificare se i criteri ivi disposti sono idonei allo scopo al quale la legge delega tende: “scoprire una norma di principio, che, per essere davvero tale, esige stringatezza e chiarezza”.

L’A. tratta preliminarmente ed in via di principio la nozione di abuso e quella di risparmio di imposta per poi verificare la possibile nozione di abuso alla luce della legge delega.

Il primo aspetto esaminato riguarda la nozione di abuso muovendo dall’elaborazione civilistica che per l’A. è quella più importante: di abuso si deve parlare quando atti od operazioni complesse, pur esattamente corrispondenti al contenuto di una situazione giuridica soggettiva e di un precetto normativo, sono determinati per perseguire un interesse proprio dell’agente in spregio a quello oggettivo del creditore. In termini essenziali, il divieto di abuso è regola di condotta il cui perno è la buona fede oggettiva.

Il risparmio d’imposta, di per sé, lecito diventa illecito o indebito quando le regole di condotta e le finalità astrattamente definite dalla legge divergono dalle regole e finalità in concreto perseguite. L’uso distorto degli strumenti giuridici e delle libertà negoziali connota la condotta come contraria alle regole della buona fede ledendo quindi il diritto del creditore. Il risparmio d’imposta indebito non è strutturalmente parte della condotta intesa come fattispecie ma ne è l’effetto.

Sulla base degli elementi costitutivi della nozione di abuso, cioè la condotta contraria alla buona fede oggettiva, e il vantaggio fiscale illegittimo conseguito, l’A. verifica la coerenza dei principi posti dalla legge delega, ritenendo che in tale nozione possono trovare collocazione coerente i criteri indicati sia nella lett. a) sia nella lett. b), punto 1, mentre più sfumato è il giudizio riguardo alla coerenza della lett. b), punto 3, e della lett. d).

L'A. osserva poi che l'art. 5 non si preoccupa di affrontare la sanzionabilità della violazione del divieto di abuso, pur se il problema sembra trovare una eco nell'art. 8 della stessa legge delega, dove si richiede al legislatore delegato di individuare i "confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e le relative conseguenze sanzionatorie".

Dall'esame delle diversità strutturali e delle convergenze relative all'abuso, all'elusione e all'evasione, l'A. trae la convinzione che l'elusione, per come tradizionalmente intesa, non possa indossare i panni della norma giuridica: per il diritto la categoria che viene in considerazione è l'abuso, perché è solo la violazione del suo divieto che determina conseguenze giuridicamente rilevanti, e l'evasione che è categoria apprezzabile per il diritto come evento, in quanto è la legge a darle questa qualificazione.

Pertanto, se la disposizione sanzionatoria che s'intende applicare è di evento, ovvero ha come suo elemento costitutivo l'evasione dell'imposta, anche l'evasione determinata da un comportamento abusivo è suscettibile di esservi ricompresa, sicché la violazione del divieto d'abuso realizza già oggi, ad avviso dell'A., una fattispecie astrattamente punibile.

Poiché l'art. 5 della legge delega, come già evidenziato, non si occupa delle conseguenze sanzionatorie della violazione dell'abuso, l'esame si concentra sull'art. 8, che delega il Governo ad individuare i confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e le relative conseguenze sanzionatorie, congiuntamente all'art. 5.

Dalla lettura delle due norme e assumendo che il termine elusione sia stato utilizzato dal legislatore come sinonimo di abuso, l'A. evidenzia le difficoltà di sanzionare non solo penalmente ma anche in via amministrativa la violazione dell'abuso per carenza del principio di determinatezza.

A commento della lett. e), che dispone che la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità dell'atto, la qualificazione della condotta come abusiva, l'A. evidenzia che l'indicazione normativa sovverte l'orientamento della Corte di Cassazione e dei giudici tributari che consentono di riqualificare come abusivi i fatti di causa, sebbene l'Amministrazione non li abbia configurati in tal modo nell'avviso di accertamento.

L'A. evidenzia che la previsione della nullità dell'avviso conseguente alla mancata qualificazione dei fatti come abusivi sortisce un grande effetto suggestivo ma privo di senso giuridico: l'avviso non può essere considerato nullo perché la pretesa creditoria assumerà una struttura giuridica diversa da quella che avrebbe avuto se i fatti fossero stati qualificati come abusivi.

Riguardo al contraddittorio anticipato con l'Amministrazione finanziaria, introdotto dalla lett. h), sulla falsa riga di quanto dettato dal comma 4 dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600, viene evidenziato che la norma non indica la sanzione conseguente perché non specifica se il provvedimento d'accertamento emanato in assenza del preventivo contraddittorio si debba considerare affetto da nullità.

L'A. ritiene che, in assenza di una previsione espressa, il mancato rispetto del contraddittorio anticipato potrebbe non determinare la nullità, intesa come invalidità assoluta, ma potrebbe dar luogo ad un'ipotesi di annullabilità valutabile ai sensi del comma 2 dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. (GDA)

“La poco convincente riforma dell'abuso del diritto ed i dubbi di legittimità costituzionale”
di M. PROCOPIO, in Dir. Prat. Trib. 4/2014, I, pag. 746.

L'introduzione di una normativa sulla elusione e sull'abuso del diritto è diventata ormai imprescindibile per favorire le scelte imprenditoriali e per assicurare certezza del diritto e uniformità di valutazione delle condotte dei contribuenti.

E a tal proposito un'occasione imperdibile risulta essere quella dell'art. 5 della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 contenente la delega per la revisione del sistema fiscale. Infatti, evidenti sono i limiti dell'attuale art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 che attribuisce all'Amministrazione finanziaria un inammissibile potere discrezionale e, contrariamente a quanto disposto dall'art. 2697 cod. civ., impone al contribuente di fornire la dimostrazione dell'utilità economica dell'operazione effettuata, prova questa che in molti casi risulta essere "diabolica".

Anche di fronte alla proliferazione di pronunce giurisprudenziali sull'abuso del diritto e sull'elusione, il legislatore tributario ha sentito l'esigenza di mettere mano alla disciplina con l'art. 5 della legge

delega n. 23 del 2014 citata, il quale tuttavia contiene alcuni criteri direttivi e principi che non sembrano idonei a risolvere in modo soddisfacente il problema.

Il primo principio introdotto è quello che l'elusione non può che essere realizzata attraverso l'uso distorto di strumenti giuridici al fine di ottenere un illecito risparmio d'imposta e che non può essere preclusa al contribuente la facoltà di individuare e realizzare, tra quelle lecite, l'operazione economica che gli consenta di ottenere un legittimo risparmio d'imposta. Il legislatore ha quindi preso atto che il fisiologico risparmio d'imposta è generalmente collegato all'utilizzo di una normativa pari ordinata rispetto ad altri strumenti giuridici utilizzabili.

Molto insidioso appare il principio secondo cui l'operazione elusiva può aver tratto origine da operazioni economiche realizzate prevalentemente allo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali che rischia di dilatare oltre misura il potere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria se non opportunamente delimitato nell'ambito applicativo. Una discrezionalità troppo ampia concessa dal legislatore tributario all'Amministrazione finanziaria finirebbe - al pari di quanto accade oggi - per violare i principi costituzionali degli artt. 23, 24 e 53.

Per l'A. la nuova norma antielusiva dovrebbe prevedere che le operazioni oggetto di sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria dovrebbero essere quelle insolite (*rectius*, *abnormi*) ossia quegli atti che per le modalità di attuazione risultano effettuati al prevalente fine di conseguire un risparmio di imposta. La presunzione di elusività dovrebbe essere quindi basata su elementi di fatto diretti a dimostrare che le operazioni stesse, per la loro intrinseca natura, potevano essere realizzate con negozi giuridici maggiormente appropriati all'operazione effettuata e che, pur di conseguire indebiti vantaggi tributari, il soggetto passivo d'imposta ha posto in essere atti inusuali. Peraltro, si evidenzia che una norma analoga è contenuta, in Germania, nel par. 42 della *Abgabenordnung* (la legge di gestione delle imposte).

L'onere della prova dovrebbe ricadere sull'Amministrazione finanziaria che, oltre a specificare le motivazioni dell'elusività dell'operazione, dovrebbe anche descrivere l'operazione che il contribuente avrebbe dovuto eseguire.

Infine, l'eccezione di elusività dovrebbe essere formulata soltanto in sede di accertamento, risultando altrimenti preclusa, sia per l'Ufficio che per i giudici, nel corso del giudizio tributario.

L'A. conclude esponendo il testo di una norma antiabuso coerente con le argomentazioni sopra riportate. (AF)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Assenza di preventivo contraddittorio – Effetti sull'atto.

Cass., SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667, nel sito web www.eutekne.it.

La pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale", al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost..

Ma vi è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, come afferma la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13. In forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro

punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità.

Elusione e abuso del diritto – Omesso contraddittorio – Rilevanza accertamento *ante tempus* – Legittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, del DPR 600/1973 – Contrasto con artt. 3 e 53 della Costituzione.

Cass. civ., sez. V, 5 novembre 2013, n. 24739, in Giur. Comm. 41.4/2014, II, pag. 568.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, del DPR 600/1973, che sanziona con la nullità l'avviso di accertamento antielusivo che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle forme e nei tempi ivi prescritti, e che pertanto rende il sistema tributario irrazionale a seguito del riconoscimento giurisprudenziale del principio di abuso del diritto tributario ricavabile direttamente dalla Costituzione.

Non sono in discussione l'istituto del contraddittorio, che deve avere carattere di effettività sostanziale e non formalistico, e tanto meno la necessità di un contraddittorio preventivo tra Amministrazione e contribuente. E' invece opinabile che il mero difetto di forma del contraddittorio – nel caso di specie, particolarmente lieve in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato poco prima dello spirare del termine dilatorio di giorni sessanta entro i quali il contribuente avrebbe potuto fare pervenire le proprie osservazioni – debba comportare l'invalidità dell'atto fiscale, cosa davvero irragionevole, anche in relazione alle altre viciniori fattispecie antielusive.

Accertamento – Disposizioni antielusive – Disapplicazione – Istanza di interpello – Facoltà del contribuente – Configurabilità – Obbligo del contribuente – Esclusione – Prova in giudizio delle condizioni per superare la presunzione di elusione – Ammissibilità.

Cass., sez. Vi civ. 15 luglio 2014, n. 16183, ne Il fisco 32/2014, pag. 3191.

La procedura di interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive, di cui all'art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire (in caso di risposta positiva dell'Ufficio) una certezza nei rapporti con l'Amministrazione. L'utilizzo di tale strumento non costituisce, tuttavia, una via obbligata per il superamento della presunzione posta a carico del contribuente stesso dalle disposizioni antielusive. Pertanto, al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione posta dalla legge a suo danno.

Commissioni tributarie di merito

Accertamento – Abuso del diritto – Costituisce un principio da usare con cautela per reprimere comportamenti capziosi, dilatori o tesi ad eludere una giusta pretesa tributaria – Generico risparmio di imposta – Non costituisce necessariamente un comportamento abusivo.

Accertamento – Abuso del diritto – Scelta dell'operazione fiscalmente meno onerosa da parte de contribuente – Legittimità – Prova dell'elusività dell'operazione posta in essere – Incombe sull'Amministrazione finanziaria – Omessa prova – Invalidità dell'accertamento – Consegue.

Comm. Trib. reg. della Lombardia, sez. XXVIII 21 novembre 2013, n. 149.

In materia tributaria l'applicazione dei principi in tema di abuso del diritto deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione

fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di impresa, e tale cautela deve essere massima quando non si tratti di operazioni finanziarie ma di ristrutturazioni societarie, specialmente quando le stesse avvengano nell'ambito di grandi gruppi di imprese, di talché il principio dell'abuso di diritto va applicato ai comportamenti del contribuente capziosi, dilatori o tesi ad eludere una giusta pretesa tributaria, ma non può certo essere utilizzato al fine di affermare l'illiceità di qualsiasi risparmio di imposta.

Nell'impostare la propria attività economica il contribuente non è obbligato a scegliere la forma negoziale più onerosa dal punto di vista fiscale e la figura dell'abuso del diritto viene in considerazione soltanto quando la forma adottata abbia l'unico scopo di eludere la normativa fiscale di riferimento, circostanza la cui prova è posta a carico dell'Ufficio finanziario, e non già allorquando un'operazione risulti più vantaggiosa fiscalmente rispetto ad altre operazioni affini.

Accertamento – Principio del divieto di abuso del diritto – Irretroattività.

Comm. Trib. prov. di Cosenza, sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 869, in Dir. Prat. Trib. 4/2014, II, pag. 527.

Il principio del divieto dell'abuso del diritto può essere applicato solo a fatti intervenuti quando esso era riconosciuto o riconoscibile come principio generale nel nostro ordinamento, ossia non prima della metà degli anni 2000, pena la violazione dei principi di buona fede e dell'affidamento che debbono connotare i rapporti tra fisco e contribuente. Inoltre, non è sanzionabile il contribuente che abbia confidato incolpevolmente, e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità della pronuncia nomofilattica correttiva (sull'abuso del diritto), nella consolidata precedente interpretazione di una regola che aveva creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.

Accertamento – Scissione – Responsabilità solidale della società beneficiaria – Necessità di notifica dell'avviso di accertamento – Esclusione.

Comm. Trib. reg. di Torino, 23 gennaio 2014, n. 124/36/14, in Gest. Straord. Impr. 4/2014, pag. 142.

In virtù di quanto sancito dall'art. 173 comma 13 del TUIR, se l'Agenzia delle Entrate intende azionare la pretesa nei confronti della società beneficiaria della scissione, può limitarsi a notificare a quest'ultima la cartella di pagamento, e non anche il previo avviso di accertamento.

La società beneficiaria della scissione non è legittimata a censurare il merito della pretesa, essendo questo riferito ad un periodo d'imposta in cui sussisteva il soggetto ancora unitario.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Libera circolazione dei capitali – Ritenute su dividendi corrisposti a fondi d'investimento esteri – Profili di incompatibilità UE.

Corte di Giust. UE, sez. I, , 10 aprile 2014, causa n. C-190/12, in Corr. Trib. 29/2014, pag. 2277.

L'art. 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica alla fattispecie in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto

di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell'esenzione.

Gli artt. 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro, in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle Amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all'Amministrazione finanziaria polacca di verificare, all'occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati Uniti d'America relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell'ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell'Unione.

Corte di Cassazione

Società con attività principale e essenziale svolta fuori del territorio italiano – Insussistenza dell'oggetto principale dell'attività in Italia.

Cass., sez. III pen., 17 gennaio 2014, n. 1811, in Riv. dir. trib. 3/2014, V, pag. 33.

L'oggetto principale di cui all'art. 73 del TUIR coincide con l'attività effettivamente svolta dalla società, mentre non rilevano a tale riguardo l'esistenza di una concessione rilasciata da autorità italiane, né il fatto che il mercato di riferimento della società sia quello italiano. Per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l'oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza *in loco* per la gestione della attività dell'ente.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Prime considerazioni in merito al nuovo regime di esenzione da ritenuta su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine” di M. GUSMEROLI, in Boll. Trib. 15-16/2014, pag. 1131.

L'A. si sofferma su alcuni punti critici della nuova disciplina che elimina la ritenuta alla fonte sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da enti creditizi, imprese di assicurazioni, OICR stabiliti e/o costituiti negli Stati UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico (art. 22, comma 1, DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge l'11 agosto 2014, n. 116).

In particolare, viene sottolineato come non sia univoca la portata dei termini “stabiliti” ed “erogati”, non sia definita la nozione di “finanziamenti a medio e lungo termine”, mentre potrebbe sorgere qualche dubbio sul fatto che l'esenzione da ritenuta possa comportare la tassabilità di detti interessi su base dichiarativa.

Queste le considerazioni svolte:

- il termine “stabiliti” dovrebbe identificare quali destinatari dell'esenzione, le stabili organizzazioni europee, a prescindere dalla loro eventuale appartenenza a enti creditizi extraeuropei (e, per converso, escludere le stabili organizzazioni extraeuropee, ancorché appartenenti a enti creditizi): resta il dubbio però – se questa era l'intenzione del legislatore

– perché prevedere il criterio dello stabilimento per le sole Banche e non anche per le Assicurazioni.

Una risposta potrebbe essere quella che per le Assicurazioni, a differenza che per le Banche, il vincolo di appartenenza territoriale è basato sulle nozioni di costituzione ed autorizzazione e lo stabilimento non rileva.

L'A. ritiene quindi che si possa ragionevolmente affermare che non spetti alcuna esenzione ad assicurazioni extra UE, per quanto aventi stabile organizzazione in uno stato membro dell'Unione Europea, mentre spetti alle assicurazioni costituite e autorizzate in Stati UE, ancorché stabilite in Stati extra UE.

- Il riferimento ai finanziamenti "erogati" non dovrebbe tradursi in una limitazione dell'agevolazione *de quo* al solo soggetto originario erogatore del finanziamento con esclusione di eventuali successivi aventi causa dello stesso.

L'A. ritiene che qualora non vi sia coincidenza soggettiva fra chi ha originariamente erogato il finanziamento e chi (essendogli subentrato) ne riceve gli interessi, è a quest'ultimo che si deve far riferimento per determinare la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'agevolazione.

- La nozione di "finanziamenti a medio e lungo termine" dovrebbe essere interpretata con riferimento all'imposta sostitutiva e vi sono fondati motivi per ritenere che l'esenzione da ritenuta per gli interessi non comporti alcun obbligo dichiarativo per i soggetti beneficiari. (EM)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Start-up innovative e incubatori certificati – Requisito "alternativo" dell'assunzione di personale altamente qualificato – Modalità di calcolo.

Ris. Agenzia delle Entrate 14 ottobre 2014, n. 87/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con riferimento alle modalità di calcolo del requisito "alternativo" di cui all'art. 25, comma 2, del DL 179/2012 l'Agenzia ha chiarito che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del rapporto di cui al comma 2, lett. h) n. 2 del decreto citato.

Corte di Cassazione

Agevolazioni – Effettuazione operazioni elusive – Revoca agevolazioni.

Cass., sez. trib. 11 novembre 2014, n. 24027, nel sito web www.eutekne.it

La formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto e non ne rappresenta un limite alla configurabilità dello stesso.

L'agevolazione, sebbene formalmente spettante al contribuente, se frutto di una operazione concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni diversamente non spettanti, deve essere disconosciuta.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Giurisprudenza

Corta di Cassazione

Rimborsi d'imposta – Sentenza della Corte di Giustizia in contrasto con una norma nazionale – Termini di rimborso – Decorre dalla data del pagamento del tributo.

Cass., SS.UU. 16 giugno 2014, n. 13676, in Corr. Trib. 30/2014, pag. 2346.

Qualora, successivamente al versamento del tributo, intervenga una pronuncia della Corte di Giustizia che dichiari la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario, il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso decorre dalla data di versamento delle somme di cui si chiede la ripetizione e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia. Non si può applicare la giurisprudenza in tema di “*overruling*” quando una sentenza della Corte di Giustizia dichiara in contrasto con una direttiva comunitaria “*self executing*” una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie

Giurisprudenza

Processo tributario – Appello – Inattività delle parti – Estinzione – Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Cass., sez. trib. 18 giugno 2014, n. 13808, in Corr. Trib. 34/2014, pag. 2620.

In tema di processo tributario, l'estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell'avviso di accertamento, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato, essendo applicabile l'art. 338 c.p.c., compatibile con la disciplina speciale del contenzioso tributario, senza che possa rimanere in vita il provvedimento impositivo impugnato, ormai travolto dal titolo giudiziale che ne ha annullato gli effetti.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali - CFC

Dottrina

“**Architetture societarie complesse ed esterovestizione**” di P. BORRELLI, ne Il fisco 30/2014, pag. 2982.

Accade talvolta di riscontrare che vi sia un *trust* di diritto estero all'apice di catene di controllo, in posizione sovraordinata a strutture *off shore* con titoli al portatore.

E proprio in merito all'utilizzo dei *trust* l'Agenzia delle entrate con la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E ha segnalato alcune fattispecie “patologiche” in cui è possibile ravvisare un cd. “*shame trust*” o “*non trust*” dove il gestore (*trustee*) agisce su impulso dello stesso disponente (*settlor*), che quindi continua a gestire il patrimonio solo formalmente segregato nel *trust*.

In questa circostanza, secondo l'A. se al *trust* estero si rendesse applicabile la presunzione legale di residenza in Italia prevista dall'art. 73, comma 3, Tuir, per il fatto di essere controllato da un soggetto italiano, sarebbe anche possibile applicare, in base all'art. 73, comma 5-*bis*, TUIR, la presunzione di residenza in Italia del soggetto estero di cui il *trust* stesso detenesse il controllo ed il quale a sua volta controllasse un soggetto giuridico italiano.

Nel caso in cui il *trust* sia italiano e abbia, anche indirettamente, una partecipazione di controllo o di collegamento in una società o ente non rientrante nella *white list*, allora si potrebbe applicare il regime delle *controlled foreign companies* previsto dagli artt. 167 e 168 del TUIR.

Nell'applicazione delle previsioni dell'art. 73, comma 5-bis, TUIR in tema di esteroinvestizione vengono segnalate alcune difficoltà in fase accertativa anzitutto legate all'individuazione del luogo in cui è localizzata in Italia la sede dell'amministrazione, ad esempio quando il controllo sia riconducibile ad un gruppo di familiari residenti in più comuni del nostro Paese. Nella maggioranza dei casi la sede coincide con quella della impresa italiana controllata tuttavia va segnalato che il comma 5-bis citato non individua un criterio per l'individuazione del comune.

Altra difficoltà riguarda il reperimento dei bilanci del soggetto giuridico di diritto estero necessari per individuare costi e ricavi d'esercizio e per avviare la Guardia di Finanza sta formalizzando accordi con talune Camere di Commercio al fine di ottenere tramite loro l'accesso alla banca dati europea EBR (*European Business Register*), che consente di ottenere i bilanci anche di società non comunitarie.

Nel caso in cui dell'architettura societaria facciano parte soggetti giuridici *off shore* con azioni al portatore o fiduciariamente intestate, si rende indispensabile un'attività investigativa o ispettiva complessa che porti a svelare l'identità dell'effettivo proprietario. Un aiuto potrebbe essere fornito dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, ma accade che gli operatori finanziari non siano volutamente coinvolti nelle operazioni proprio al fine di evitare gli accertamenti e le verifiche previste dalla normativa.

Per risolvere il problema della opacità delle strutture societarie, secondo l'A. si potrebbe imporre l'obbligo di segnalare al Registro delle Imprese la titolarità effettiva del capitale sociale della società italiana e i dati societari e di bilancio degli eventuali soggetti giuridici esteri inseriti nella catena di controllo medesima. Si potrebbe anche inserire l'onere di depositare i bilanci delle società estere controllanti le imprese italiane e impedire di operare in Italia alle imprese italiane o alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere quando fanno parte di catene di controllo "opache".

Potrebbero quindi demandarsi compiti di controllo sul rispetto delle cennate previsioni a collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione e revisore legale.

Da ultimo, si potrebbe inserire nell'art. 73, comma 5-bis, TUIR un'ulteriore presunzione di residenza fiscale in Italia quando non sia noto il socio in ultima istanza della società o ente di diritto estero che controlla un soggetto residente in Italia.

Viene segnalato infine un caso contraddittorio che legittimerebbe un duplice ordine di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria ovvero quello della persona fisica residente in Italia che detenga, per interposta persona, la partecipazione in un soggetto estero e non abbia ottemperato agli obblighi dichiarativi sul monitoraggio fiscale del quadro RW del modello Unico PF.

In tal caso si potrebbe ipotizzare: a) la esteroinvestizione del soggetto estero con conseguente tassazione in Italia dei suoi redditi, ma insussistenza di obbligo di dichiarazione ai fini del monitoraggio in capo alla persona fisica; b) la contestazione alla persona fisica della violazione degli obblighi sul monitoraggio e, se essa detenesse titoli di società in Paradisi fiscali, si renderebbe applicabile anche la previsione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 per cui gli investimenti ai fini fiscali si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.(AF)

IRES

Dottrina

“La rilevanza dell'antieconomicità nei rapporti tra società del medesimo gruppo nazionale”
di G. ANDREANI e G. FERRARA, ne Il fisco 32/2014, pag. 3119.

L'interesse di gruppo trova fondamento normativo negli artt. 2497 e ss. del codice civile che elevano a criterio di corretta gestione imprenditoriale da parte della controllante, quello del perseguimento dell'interesse complessivo del gruppo, col limite della salvaguardia della redditività del valore delle partecipazioni controllate, per cui l'interesse delle singole società controllate può essere lecitamente sacrificato in vista dell'interesse superiore di gruppo, ovvero mediante

l'attribuzione alla controllata dei cd. vantaggi compensativi. Il mezzo di prova della sussistenza di un interesse di gruppo è costituito - *in primis* - dalla rappresentazione, negli atti amministrativi della società interessata, dell'analitica motivazione della scelta compiuta, in via immediata incompatibile con il proprio diretto interesse sociale, ma foriera di vantaggio indiretto costituito da quello del gruppo. Tuttavia, ai fini tributari, le società facenti parte del medesimo gruppo mantengono la propria autonoma soggettività passiva, anche laddove optino per la disciplina del consolidato nazionale. D'altra parte, la determinazione del reddito imponibile di ciascuna società aderente al consolidato rileva ai fini della determinazione della propria autonoma obbligazione impositiva, sia nel caso di interruzione della tassazione di gruppo (art. 123 del TUIR) che di mancato rinnovo della relativa opzione (art. 124 del TUIR). Pertanto, secondo gli AA., anche in costanza di consolidato, rimane intatto, da un lato, il potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare l'economicità delle operazioni infragruppo, poiché funzionale alla misurazione dell'imponibile effettivamente riferibile a ciascuna società aderente e, dall'altro, permane la facoltà delle società del gruppo destinatarie dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate di giustificare l'eventuale diseconomicità dell'operazione, alla luce dell'interesse di gruppo.

In costanza di consolidamento, data l'aggregazione degli imponibili tra le società aderenti, la rettifica sull'operazione infragruppo non genera ripresa impositiva. Ma la possibile infedeltà dichiarativa delle società aderenti interessate dalla transazione, giustifica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società cui sia imputabile l'illecito. Secondo gli AA., non appare conforme al principio di proporzionalità l'irrogazione di una sanzione (quale quella per infedele dichiarazione) commisurata a un'imposta che non può ritenersi evasa, in ragione della sommatoria algebrica tra gli imponibili della controllata e della controllante, parti della transazione infragruppo. (FDA)

“Ristrutturazioni aziendali, ACE e dubbi applicativi” di A. FASOLINO e M. MARANI, in Gest. Straord. Impr. 4/2014, pag. 33.

A seguito dell'introduzione dell'ACE si assiste ad un crescente interesse, da parte di investitori esteri, per le operazioni di acquisizione *equity funded*, preferite ad operazioni con capitale di debito. Infatti, per specifica previsione dell'art. 10, comma 3, lett. c), del D.M. 14 marzo 2012, sono comunque esclusi dall'ambito oggettivo delle disposizioni antielusive specifiche sia il caso di acquisto di partecipazioni possedute da terzi, dunque di società *target* acquisite al di fuori del gruppo di appartenenza dell'acquirente, sia l'ipotesi di acquisizione di partecipazioni non di controllo anche se appartenenti ad altre società del gruppo. In tale contesto normativo, gli investitori esteri sono incentivati a creare appositi veicoli societari italiani in prossimità dell'acquisto della partecipazione in quanto: (i) il patrimonio di costituzione della Newco italiana costituita nel 2014 da un socio estero rappresenta integralmente un incremento della base ACE; (ii) il corrispettivo pagato per l'acquisto sul mercato di una partecipazione non si tramuta in una variazione in diminuzione. Secondo gli AA. la costituzione della Newco, pur essendo ovviamente tesa a godere di un beneficio ACE, non può considerarsi elusiva perché non aggira il sistema, ma ne sfrutta una opportunità. In un sistema tributario maturo non deve mai precludersi la libera scelta di investimento; ove ci fosse il dubbio che alcuni investimenti possano dar luogo a trattamenti fiscali privilegiati ed ingiustificati, sarebbe esclusivo onere del legislatore porre in essere adeguati provvedimenti, non dovendo il contribuente autolimitarsi. La regola generale è quella della libertà di scelta, salvi i casi in cui si raggiunga un risultato non espressamente vietato ma sistematicamente disapprovato dall'ordinamento, che nell'ipotesi dell'agevolazione ACE va ricondotto all'ipotesi di un'artificiosa duplicazione del beneficio, che nel caso di specie non sussiste. Decidere di costituire un veicolo in vista di un'acquisizione da terzi, godendo dell'ACE di cui non si sarebbe beneficiato ove l'investimento fosse stato effettuato direttamente a cura del socio estero, non vuol dire eludere il sistema ma ricercare il massimo rendimento possibile.

Secondo gli AA., la costituzione di una Newco capitalizzata, rispetto allo schema dell'indebitamento per l'acquisizione di una partecipazione da un soggetto terzo, elimina alla radice una serie di aspetti potenzialmente problematici quali:

- la gestione domestica delle tematiche afferenti il *transfer pricing*: l'ACE si astraie dalla quantificazione al valore normale del tasso di interesse applicato su un *shareholder loan*, eliminando anche i relativi oneri documentali;
- la tematica della *beneficial ownership* ed il relativo *cash flow* da gestire nell'applicazione delle imposte italiane gravanti sul mutuante estero: con l'ACE vengono infatti meno le ritenute in uscita poiché questo determina un interesse di carattere nozionale sul capitale di rischio (e quindi l'assenza di un effettivo pagamento dall'Italia). (FDA)

“Doppio binario complicato per la gestione per masse delle svalutazioni dei crediti” di G. FERRANTI, ne Il fisco 33/2014, pag. 3207.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato, nella circolare n. 14/E del 2014, che in presenza di crediti di modesto importo ancora presenti in bilancio ma considerati “persi” ai fini fiscali il fondo svalutazione crediti “tassato” deve considerarsi, per la parte corrispondente ai detti crediti, non più esistente ai fini fiscali, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle svalutazioni tramutatesi in perdite. L'impresa deve, quindi, effettuare in sede di determinazione del reddito una variazione in diminuzione pari alla parte del credito che trova copertura nel detto fondo. Le imprese che gestiscono le svalutazioni dei crediti per masse devono in tali casi adottare una sorta di “doppio binario”, che rende i relativi adempimenti molto articolati e complessi e pone alcuni dubbi sul piano sia interpretativo che operativo. (PT)

“La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non IAS-adopter: i problemi aperti” di G. FERRANTI,

L'A. svolge un esame sistematico sulla disciplina, oltre che sulle relative problematiche, della deducibilità delle perdite su crediti cancellate dal bilancio dei soggetti che adottano i principi contabili nazionali. Con riferimento a tali perdite, l'A. tenta di spiegare alcune modalità di contabilizzazione da cui conseguono effetti fiscali, a verificare l'attualità dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 2013 e di affrontare le perplessità emerse in merito alla decorrenza della modifica normativa introdotta dalla legge di stabilità per il 2014.

Uno dei temi su cui si sofferma l'A. riguarda la deducibilità automatica nei casi di *derecognition* dei crediti dal bilancio in quanto, come noto, l'art. 1, comma 160, della L. n. 147/2013, ha previsto anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali la possibilità di dedurre le perdite su crediti nei casi in cui sia ammessa la cancellazione per il sopraggiungere di eventi realizzativi di carattere “giuridico”, parificandone il trattamento a quello già stabilito per i soggetti IAS *adopter*. Tale scelta, volta a migliorare la coerenza tra le regole fiscali e la disciplina contabile, ha richiesto l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che, con la circolare 14/E del 2014, ha chiarito che anche ai soggetti ITA GAAP, in base al principio IAS 39, è concessa la possibilità di effettuare la *derecognition* del credito, aggiungendo che resta comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione Finanziaria di indicare la congruità della perdita, sotto il profilo dell'elusività dell'operazione, ai sensi dell'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973.

L'A. interviene, altresì, sui dubbi emersi, ma superati con la pubblicazione del nuovo principio contabile OIC 15, circa la questione se la suddetta disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2014 trovi o meno applicazione anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio per effetto di una cessione *pro solvendo*. Con il nuovo principio contabile è stato chiarito che è possibile cancellare il credito dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito stesso si estinguono oppure la loro titolarità è trasferita insieme a tutti i rischi inerenti il credito, in quanto l'elemento cardine è il trasferimento sostanziale di tutti i rischi connessi al credito e, pertanto, la deducibilità non è invocabile nel caso di cessione *pro solvendo* poiché non sono trasferiti tutti i rischi e il credito rimane iscritto in bilancio. A tal proposito l'Assonime ha sollevato, nella circolare del 30 maggio 2014, n. 18, la questione relativa alla scarsa chiarezza delle modalità di contabilizzazione del credito ceduto *pro solvendo* qualora lo stesso sia già scaduto e non sia possibile individuare il tempo di presumibile incasso sul quale

commisurare gli interessi. Infatti l'OIC 15, pur concedendo maggiore uniformità nell'applicazione delle regole fiscali, non realizza un completo allineamento tra soggetti IAS e no IAS *adopter*, in considerazione della differente applicazione del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma". Di fatto, i soggetti IAS cancellano i crediti dal bilancio quando la cessione determina comunque il passaggio dei rischi e dei benefici, ossia anche nel caso in cui non si verifichi il trasferimento della titolarità giuridica, mentre per le imprese ITA GAAP, ai fini della *derecognition*, non rileva l'attribuzione dei benefici economici, ma solo il trasferimento della titolarità giuridica. Inoltre, l'associazione fa notare che la differenza tra i due diversi soggetti, IAS o no IAS *adopter*, al fine della cancellazione dei crediti dal bilancio, risiede anche nel trasferimento sia dei rischi che benefici (per i soggetti IAS) o dei soli rischi (per le imprese ITA GAAP).

Come anticipato, anche l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con le circolari n. 26/E del 2013 e 14/E del 2014 e, in particolare, in quest'ultima ha trattato il tema della cessione *pro soluto* di crediti non ancora scaduti che ha portato l'Assonime, nelle circolari n. 18 e n. 20 del 2014 a rilevare che il trattamento contabile delle perdite su crediti riguarda indistintamente sia i crediti scaduti che non ancora scaduti nel momento della cessione ritenendo, quindi, che in presenza di crediti non scaduti occorra assumere la qualificazione civilistica di perdita su crediti anche ai fini fiscali, senza enucleare l'eventuale quota di interesse rientrante nel corrispettivo pattuito.

Un ulteriore aspetto trattato riguarda la decorrenza della nuova disciplina che ha creato dubbi circa la parità di trattamento tra soggetti "diversi" in termini di principi contabili adottati.

Infine, come accennato, l'A. fa notare come siano stati superati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 26/E del 2013 in merito alle perdite da realizzo del credito. (EF)

“Rapporto di interessi, ROL ed ACE in caso di fusione o scissione”, di A. MASTROBERTI, in Gest. Straord. Impr. 4/2014, pag. 68.

Come noto il nostro sistema tributario ha riservato una certa cautela di matrice antielusiva al meccanismo di riporto delle perdite d'impresa, considerato che la disponibilità di perdite pregresse si sostanzia nella possibilità di risparmiare le imposte, intercettando, altresì, l'insidia sottesa alle operazioni di carattere straordinario come la fusione o la scissione, che potrebbero risultare il frutto di manovre volte a favorire il trasferimento delle perdite fiscali da realtà aziendali "dissestate" a società che altrimenti sarebbero sottoposte a regolare imposizione. Con il D.L. n. 277/1986, convertito nella L. n. 487/1986, sono stati introdotti, in relazione a tali operazioni, pregnanti limiti al *riporto* delle perdite. Nel tempo si è assistito ad una proliferazione di tale meccanismo di riporto in avanti, sia nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa (interessi passivi), che a corredo di specifici *bonus* fiscali (ACE, deduzione da *start up*).

In particolare, nell'ambito della riforma della disciplina degli interessi passivi delle società di capitali sono state estese le limitazioni previste al riporto delle perdite in caso di fusione e di scissione anche agli interessi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 96 del TUIR, sebbene l'applicazione di questi limiti richieda che sia verificata la sussistenza del presupposto di "vitalità" della società e il rispetto del limite del patrimonio netto contabile. In merito alla relazione tra interessi e perdite riportabili sono intervenute sia l'Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E del 2009 che l'Assonime con la circolare 46 del 2009.

Come accennato, le dinamiche antielusive che si è inteso contrastare con le suddette limitazioni hanno riguardato anche il riporto in avanti di posizioni attive come il ROL e l' ACE. Per quanto concerne il ROL occorre ragionare nell'ottica del trasferimento della stessa posizione attiva nel rispetto del principio generale della continuità aziendale, cui sono improntate la fusione e la scissione mentre, con riguardo al riporto in avanti dell'eccedenza ACE, è necessario aver chiaro che lo stesso consente al contribuente di spendere tale posizione attiva solo se la capitalizzazione ed il ricorso a capitale di rischio conduce ad un incremento di redditività e quindi della base imponibile per l'Erario.

Da una dettagliata analisi di tali differenti aspetti l'A. giunge alla conclusione che solo sino ad un certo punto il riporto in avanti di queste posizioni attive pone gli stessi problemi sistematici di quelli determinati dalla disciplina delle perdite, anche se è indubbio che in qualche caso l'equiparazione tra il riporto delle perdite alimentate dal *bonus* fiscale ed il riporto dello stesso *bonus* fiscale è davvero lampante. (EF)

“Le novità nella disciplina di trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate” di E. PADOVANI, in Gest. Straord. Impr. 4/2014, pag. 41.

L'articolo ripercorre la “storia” delle DTA trasformabili in credito d'imposta - iniziata con il decreto legge n. 225 del 2010, proseguita con il decreto legge n. 201 del 2011 e conclusa con la legge n. 147 del 2013 -. Tali disposizioni, che hanno lo scopo di evitare l'esclusione delle DTA dal *Common Equity Tier 1* (CET1), cioè dal capitale di migliore qualità del patrimonio di vigilanza di un intermediario finanziario vigilato, hanno progressivamente ampliato i presupposti applicativi, mettendo in evidenza che, “con riguardo alle implicazioni di vigilanza prudenziale, la peculiarità della disciplina descritta consiste nel fatto che la sola previsione delle predette ipotesi di trasformazione, e delle modalità di utilizzo del credito d'imposta eventualmente generato, garantisce la realizzabilità delle DTA evitandone la deduzione dal patrimonio di vigilanza.”.

A commento della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/2014, viene evidenziato quanto chiarito per il caso in cui lo stock di DTA oggetto di trasformazione riguardi sia l'IRES che l'IRAP; in tal caso “dovranno essere annullate variazioni in diminuzione IRES ed IRAP nella stessa proporzione in cui erano presenti DTA IRES ed IRAP nello stock preso a base per la trasformazione”. Pertanto, una volta individuato l'ammontare di variazioni IRES e di variazioni IRAP da annullare, bisognerà iniziare da quelle a scadenza più prossima, indipendentemente dall'asset cui si riferivano le DTA trasformate (crediti o avviamento/attività immateriali).

Con riguardo alla decorrenza della trasformazione delle DTA IRAP relative alla svalutazione dei crediti la stessa potrà riguardare solo le DTA generate da svalutazioni imputate a conto economico (e parzialmente non dedotte) a partire dall'esercizio 2013, tenuto conto che la svalutazione dei crediti ai fini IRAP opera anche essa a decorrere dal 2013. Diversamente dicasi per l'avviamento e per le altre attività immateriali, il cui differimento della deduzione è previsto da disposizioni IRAP esistenti anche prima del 2013, fermo restando che la trasformazione opererà con riguardo alle DTA iscritte a decorrere dal 2013.

Con riguardo all'ambito oggettivo, viene evidenziato che la nuova circolare chiarisce che tra le attività immateriali suscettibili di generare DTA trasformabili, per i soggetti IAS, rientrano anche quelle a vita utile definita.

A proposito della possibilità di trasformare anche le DTA iscritte a seguito delle operazioni di “riallineamento delle partecipazioni di controllo” disciplinate dai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, nell'articolo viene evidenziato che l'art. 4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 6.6.2014 n. 77035 contempla espressamente, tra i possibili effetti fiscali prodotti dall'opzione, anche la trasformazione in credito d'imposta “qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi contabili” ma che, tuttavia, il problema non ha trovato soluzione perché l'OIC sul punto non ha fornito chiarimenti.

Altra evidenza riguarda l'utilizzo del credito d'imposta in caso di cessione: l'Agenzia, nel confermare l'impossibilità per il cessionario di utilizzare il credito senza limiti di importo consente una deroga: se il soggetto cedente presenta un debito IRES maggiore di 700.000 euro, il credito d'imposta (senza tener conto degli eventuali utilizzi effettuati in proprio) può essere ceduto anche oltre tale soglia, purché entro i limiti dell'IRES dallo stesso dovuto, e comunque entro i limiti di quella dovuta dalla *fiscal unit*.

Nelle considerazioni conclusive viene evidenziata la difficoltà di contemperare il raggiungimento dell'obiettivo primario della norma ai fini della vigilanza prudenziale per gli intermediari vigilati con il rispetto delle finalità delle norme e degli istituti tributari vigenti e l'assenza di un netto rapporto gerarchico tra il dato di bilancio e quello fiscale.

Guardando all'aliquota IRAP e tenendo conto che il decreto legge n. 66 del 2014 ha ridotto l'aliquota stessa, si era posto il problema se la trasformazione dovesse riguardare le DTA iscritte nel bilancio 2013 calcolate con l'aliquota prima della riduzione. Se così fosse tuttavia le variazioni in diminuzione annullate avrebbero determinato una penalizzazione inferiore al credito riconosciuto. (GDA)

“Crediti di banche e finanziarie: alcuni casi particolari” di M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI, ne Il fisco 34/2014, pag. 3319.

Le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2014 alla disciplina delle svalutazioni e perdite su crediti delle banche e delle società finanziarie sono state oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E del 4 giugno 2014.

Ciò nonostante restano aperte diverse questioni interpretative che meriterebbero un ulteriore approfondimento, quali:

- il trattamento IRES dei crediti acquistati *pro soluto* dagli intermediari finanziari. Relativamente a tali crediti: i) i componenti reddituali che ne scaturiscono successivamente all’acquisto dovrebbero essere portati in diminuzione dalle rettifiche di valore e dalle perdite dell’esercizio anche se non figurano nella voce 100 a) del conto economico (rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie, corrispondente alla voce 130 a) del bilancio bancario) bensì nella voce 160 (altri proventi e oneri di gestione); ii) tale possibilità non dovrebbe essere preclusa per il fatto che i componenti non costituiscono riprese di precedenti svalutazioni ma derivano dalla riscossione del credito per un importo superiore al prezzo d’acquisto aumentato degli “interessi effettivi”; iii) la rivalutazione del credito attuata mediante contabilizzazione degli “interessi effettivi” maturati in ciascun esercizio deve invece concorrere a formare il reddito imponibile del periodo di imputazione in bilancio;
- gli effetti della conversione di crediti in partecipazioni in assenza di interpello ex art. 113 TUIR. Sul presupposto che le partecipazioni acquisite in tali ipotesi al posto dei crediti mantengono la natura fiscale di partecipazioni: i) le perdite scaturenti dalla conversione imputate a voce 130 a) di conto economico sono deducibili per quinti a partire dall’esercizio di conversione, trattandosi comunque di una *derecognition* dei crediti dal bilancio non assimilabile ad una cessione a titolo oneroso; ii) le azioni ricevute rimangono fiscalmente partecipazioni cui applicare, ove ne ricorrano i requisiti, la *participation exemption*, mentre, ove questi requisiti non ricorrano, plusvalenze e minusvalenze realizzate concorreranno integralmente a formare il reddito;
- derivati di copertura di crediti contabilizzati nella voce 70 dello stato patrimoniale, relativamente ai quali si ritiene applicabile il principio di coerenza stabilito dall’art. 112, comma 4; TUIR, nei termini indicati nella Circolare n. 2/2014 del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo (“*qualora siano posti in essere derivati di copertura del rischio di credito, svalutazioni e rivalutazioni ad essi afferenti dovranno concorrere alla formazione del reddito in cinque quote annuali costanti a partire dall’esercizio di contabilizzazione, simmetricamente alle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti coperti, in applicazione del principio stabilito dal comma 4 dell’art. 112 TUIR*”);
- crediti per interessi di mora, che dovrebbero essere esclusi dall’ambito oggettivo dell’art. 106, TUIR, sul presupposto della loro rilevanza fiscale per cassa e quindi della insussistenza di un loro valore fiscale ai fini IRES. Tale trattamento, secondo quanto espressamente chiarito dall’Agenzia delle entrate, opera a fini IRAP sul presupposto della loro iscrizione all’atto dell’incasso tra gli interessi attivi (voce 10 del conto economico);
- la doppia tassazione che si determina ai fini IRAP per le riprese di valore operate nella vigenza del nuovo regime, se correlate a svalutazioni pregresse (non dedotte ai fini IRAP), nell’ipotesi in cui la vicenda del credito non si concluda con la sua cessione (tale profilo meriterebbe un correttivo);
- il trattamento della fiscalità differita attiva sul fondo revocatorie e sulle svalutazioni delle garanzie rilasciate, che non si ritiene trasformabile in credito d’imposta se non quando tali poste saranno effettivamente utilizzate e comunque solo per un ammontare pari all’effettivo utilizzo. Ciò in quanto solo da tale momento le poste *de quibus* assumono la natura di svalutazioni o perdite su crediti verso la clientela, secondo quanto chiarito dalla citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2014 (vedi *infra*). (PT)

“I nuovi principi contabili nazionali OIC 20 (Titoli di debito) e 21 (Partecipazioni e azioni proprie)” di A. SURA, ne Il fisco 33/2014, pag. 3226.

I nuovi principi OIC 20 e 21 pubblicati dall'OIC presentano diverse novità.

Oltre al nuovo *format* e alla completa riorganizzazione del contenuto vi sono delle novità rispetto alle precedenti versioni dei rispettivi principi.

La prima riguarda i criteri di classificazione dei titoli di debito e delle partecipazioni nell'attivo dello stato patrimoniale. In perfetta coerenza con quanto disposto dal codice civile entrambi i principi chiariscono che, ai fini della classificazione nell'attivo circolante o nelle immobilizzazioni, ciò che rileva è la destinazione dell'investimento. Dai nuovi principi si evince che la classificazione nelle immobilizzazioni non è incompatibile con la possibilità di prevedere il disinvestimento al ricorrere di determinate circostanze, sgombrando così il campo dai dubbi che erano sorti in precedenza in ordine alla possibilità di cambiamento della originaria iscrizione degli strumenti finanziari dal circolante alle immobilizzazioni.

Le altre modifiche riguardano i cambiamenti di destinazione e i calcoli delle *plus/minus* valenze da realizzo. E' stato chiarito che nel caso di trasferimento dal comparto delle immobilizzazioni al circolante o viceversa lo strumento entra nel nuovo portafoglio valutativo allo stesso valore che aveva nel portafoglio di provenienza, ferma restando la necessità di riaggiornare, in occasione della prima chiusura di bilancio, il valore secondo le regole applicabili.

In merito al calcolo delle *plus/minus* valenze da realizzo entrambi i principi chiariscono che non si deve tener conto delle spese di cessione che sono oggetto di diretta imputazione al conto economico.

La novità di maggior rilievo è però quella che interessa il tema della perdita durevole di valore della partecipazione. Il nuovo OIC 20 chiarisce che “la perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante”. Il nuovo *standard* concorre ad allineare ulteriormente la prassi italiana a quanto previsto da principi contabili internazionali. Dove, rispetto al passato, si introducono cambiamenti netti, è nel trattamento delle perdite che intaccano il capitale sociale e nei casi di mancato esercizio del diritto d'opzione. Nel precedente OIC 20, era previsto un meccanismo di rilevazione “automatica” di una perdita nei casi di riduzione del capitale sociale in cui i diritti di opzione scadevano inoptati dalla partecipante. Il nuovo principio elimina l'obbligo incondizionato di rilevare una perdita in queste fattispecie e connota la riduzione del capitale sociale per perdite e il mancato esercizio dell'opzione a meri indicatori di una potenziale perdita, rimettendo alla valutazione del redattore del bilancio la decisione se si configurano le condizioni per svalutare o meno la partecipazione iscritta in bilancio. Con riguardo specifico all'OIC 20, l'A. dopo aver segnalato che il principio, nella sua veste definitiva, non affronta il tema dei titoli strutturati, che era stato – invece – oggetto di trattazione nella bozza di principio posta in consultazione nel 2012, si augura che questa lacuna venga colmata quando, successivamente al recepimento della direttiva europea, si potrà intervenire in maniera organica nel corpus dei principi contabili nazionali, introducendo uno standard dedicato ai contratti derivati e alle operazioni di copertura che farà, inevitabilmente, da punto di riferimento anche per la definizione della disciplina dei titoli strutturati. (EM)

Prassi Amministrativa

IRES – Strumenti di finanziamento per le imprese – Deducibilità delle spese di emissione delle obbligazioni.

Circ. Agenzia delle Entrate 26 settembre 2014, n. 29/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare oltre a ricostruire brevemente i passaggi salienti, da punto di vista fiscale (estensione del regime previsto dal D.Lgs. 239/96 in luogo dell'applicazione della ritenuta di cui all'art. 26 DPR 600/73 nonché applicazione della previsione di cui all'art. 96 in ordine alla deducibilità degli interessi passivi) ha riconosciuto la possibilità di optare per la deduzione ai fini IRES delle spese di

emissione degli strumenti di finanziamento delle imprese in base al principio di cassa in alternativa a quello ordinario di competenza.

Tale indicazione ha una valenza di carattere generale in quanto non trova applicazione solo per le Pmi ma anche per i grandi emittenti.

La deducibilità per cassa va considerata una facoltà e non un obbligo.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IRES – Libertà di stabilimento – Gruppi di società e consorzi – Normativa nazionale che permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una “società di collegamento” facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio – Requisito della residenza della “società di collegamento” – Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società – Società controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate a scambiarsi le perdite.

Corte di Giust. UE, 1 aprile 2014 causa n. C-80/12, in Riv. Dott. Comm. 3/2014, pag. 630.

Gli artt. 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per una società residente, facente parte di un gruppo, di ottenere il trasferimento delle perdite subite da un'altra società residente, facente parte di un consorzio, allorché una “società di collegamento”, facente parte nel contempo di tale gruppo e di tale consorzio, sia anche essa residente nel suddetto Stato membro – e ciò indipendentemente dalla residenza delle società che detengono, direttamente o attraverso società intermedie, il capitale della società di collegamento e delle altre società interessate dal trasferimento delle perdite –, mentre la stessa normativa preclude tale possibilità quando la società di collegamento è stabilita in un altro Stato membro.

Corte di Cassazione

IRES – Accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato dell'Amministratore (TFM) – Deducibilità – Condizioni – Atto di data certa anteriore alla nomina – Necessità.

Cass., 5 settembre 2014, n. 18752, ne Il fisco 36/2014, pag. 3596.

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 105, comma 4, del TUIR, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi secondo e terzo, concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c) del comma primo dell'art. 17 del TUIR – norma quest'ultima secondo la quale l'imposta si applica separatamente alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto – opera un rinvio, non ai soli fini dell'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) dell'art. 17, e cioè che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

IRES – Interessi passivi – Deducibilità – Requisito – Inerenza.

Cass., 10 ottobre 2014, n. 21467, nel sito web www.eutekne.it.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, a mente dell'art. 75 comma quinto TUIR, a differenza della precedente normativa contenuta nel DPR n. 597/1973, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata da detto TUIR, art. 63 che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza.

Resto precluso, tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria, dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo.

Commissioni tributarie di merito

IRES – Spese di regia “*management fees*” – Inerenti all'attività d'impresa – Deducibilità.

Comm. Trib. prov. di Napoli, sez. XXXI, 6 marzo 2014, n. 5897, in Corr. Trib. 36/2014, pag. 2816.

Le cd. spese di regia, sostenute da una società di capitali residente a fronte di servizi resi dalla propria controllante, sono deducibili, siccome certe ed oggettivamente determinabili, in quanto contemplate da un contratto liberamente e legittimamente sottoscritto dalle parti, nonché inerenti poiché vantano un legame con 'attività d'impresa e la produzione di ricavi.

IRES – Consolidato nazionale – Sottrazione di base imponibile – Esclusione.

Comm. Trib. prov. di Torino 2 settembre 2014, n. 1772/9/14, nel sito web www.eutekne.it.

In ordine alla deducibilità dei costi relativi ad alcune prestazioni effettuate dalla società controllante a favore della controllata l'Agenzia ne aveva disconosciuto la deducibilità, sul presupposto di un'asserita genericità della descrizione delle operazioni contenuta in fattura e della documentazione di supporto successivamente consegnata, dalla quale non sarebbe emersa l'attività svolta in favore della società controllata.

I giudici rilevano che le prestazioni avevano contenuto tale da non poter mettersi in dubbio che le stesse fossero reali ed effettive.

I giudici evidenziano inoltre che, quando due società del gruppo operano in regime di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, non vi può essere sottrazione di base imponibile per effetto di operazioni infragruppo.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“Obblighi a carico delle SGR in caso di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi riservati”
di E. ROMITA e B.E. PIZZONI, in Corr. Trib. 31/2014, pag. 2392.

L'articolo mette in evidenza i dubbi applicativi in ordine agli obblighi di sostituzione di imposta che l'articolo 26-*quinquies* del DPR n. 600/1973, commi 1 e 3, pone a carico delle SGR sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati (cd. “FIA italiani riservati”) di cui all'art. 1, comma 1, lett. m-*quater*) del TUF. Le SGR sono divenute

sostituti di imposta in relazione ai redditi dei partecipanti agli OICR (diversi da quelli immobiliari) da essi gestiti; in particolare, sui proventi percepiti in costanza di partecipazione ma anche su quelli percepiti in occasione della cessione, del rimborso e della liquidazione delle quote è prevista l'applicazione della ritenuta dalla fonte. Per i partecipanti non imprese, i proventi derivanti dalla partecipazione ai suddetti OICR costituiscono reddito di capitale, mentre un eventuale risultato negativo tra corrispettivo percepito e costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, sia che derivi dal risultato di gestione del fondo sia che derivi dalla negoziazione delle quote, costituisce una minusvalenza che deve essere certificata dal sostituto. Nei fondi chiusi, la cessione delle quote avviene normalmente senza l'intervento della SGR e viene regolata tramite il pagamento del corrispettivo direttamente tra cedente e cessionario e la SGR non intermedia il relativo pagamento. Pertanto, gli AA. ritengono che in caso di cessione delle quote di fondi chiusi non sussista alcun obbligo di effettuazione della ritenuta in capo alle SGR, salvo che non sia incaricata della relativa negoziazione. Risulterebbe infatti assai difficile per la SGR adempiere agli obblighi di sostituto di imposta su un pagamento di cui non ha alcuna evidenza del prezzo. La soluzione prospettata dagli AA. è quella quindi di non applicare la ritenuta sui redditi di capitale nel caso di negoziazione. Il soggetto non imprenditore dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi percepiti senza applicazione della ritenuta ed assoggettarli a imposta sostitutiva sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta ai sensi dell'art. 16-*quinquies*, comma 6-*ter* del DPR n. 600/1973. Nel caso di risultato negativo, e quindi in presenza di un reddito diverso, gli AA ritengono che l'applicazione del regime del risparmio amministrato "ex lege" da parte della SGR, compreso l'onere del rilascio della certificazione della minusvalenza, possa instaurarsi esclusivamente nel caso in cui le quote siano "detenute" dall'intermediario all'interno di un rapporto stabile, ancorché non formalizzato, di custodia, amministrazione o deposito. Pertanto, nell'ipotesi in cui non sussista alcun rapporto stabile di custodia, deposito o amministrazione con la SGR si deve escludere l'obbligo da parte della SGR di applicazione del regime del risparmio amministrato e di rilascio della certificazione delle minusvalenze.

Va precisato che i dubbi esposti dagli AA. nell'articolo in commento sono state esaminate di recente dall'Agenzia delle Entrate che nella risoluzione n. 101/2014, ad esito di una richiesta di consulenza giuridica da parte di un'Associazione, ha precisato che qualora la cessione delle quote dei fondi chiusi avviene senza l'intervento di tali soggetti, è il contribuente non esercente attività d'impresa a dover auto liquidare l'imposta sostitutiva nell'ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d'imposta che avrebbe applicato il sostituto d'imposta. Per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate, lo stesso dovrà invece compilare il quadro RT del modello Unico. Secondo l'Agenzia tale ipotesi può verificarsi per le cessioni di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'articolo 2022 del codice civile oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero.

In tal caso, la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, è tenuta a comunicare nel modello del sostituto d'imposta i dati relativi all'operazione di cessione. Tali informazioni devono essere fornite anche al soggetto cedente. Il ruolo di sostituto d'imposta resta invece fermo in capo all'intermediario per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a mille euro per le quali è obbligatorio il suo intervento, come previsto dalla normativa antiriciclaggio, così come nell'ipotesi in cui sia il contribuente ad attribuire l'incarico alla cessione. (CLP)

Prassi Amministrazioni

Redditi di capitali – Sostituti di imposta – Cessione a titolo oneroso di quote senza incarico di negoziazione – Esclusione della ritenuta.

Ris. Agenzia delle Entrate 19 novembre 2014, n. 101, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La Risoluzione si occupa dell'applicazione della ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* DPR 600/73 da parte delle SGR in caso di negoziazione di quote di OICR mobiliari chiusi.

In linea generale la SGR opera come sostituto d'imposta ed effettua la ritenuta sia sui proventi periodici che non sia su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione.

In caso di cessione a titolo oneroso delle quote il sostituto d'imposta sui relativi redditi di capitale è sempre la SGR nel caso in cui essa sia stata incaricata dal contribuente alla cessione delle quote ovvero l'intermediario che abbia ricevuto detto incarico.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta senza l'intervento dei predetti soggetti, il contribuente, non esercente attività d'impresa, è tenuto all'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito del quadro RM della dichiarazione applicando la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, comma 3, il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese ed oneri, effettuando la differenza tra valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni. Qualora dalle operazioni di riscatto, liquidazioni o cessioni si determini una differenza negativa essa costituirà una minusvalenza rilevante fiscalmente.

Per le quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici collocate nel territorio dello Stato, la ritenuta viene operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

Per i redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR, derivanti dalla cessione a titolo oneroso, dal rimborso o dalla liquidazione di quote o azioni di OICR, si applica il regime del risparmio amministrato anche in mancanza di una espressa opzione esercitata dal contribuente.

Tale regime costituisce il regime "naturale", salva la facoltà per l'investitore di rinunciare all'applicazione di tale regime con effetto dalla prima operazione successiva alla rinuncia. (EM)

Giurisprudenza

Corte d'Appello

Strumenti finanziari derivati – *Interest rate swap* – Natura – Scommessa legalmente autorizzata.

Corte d'appello di Milano, sez. I, 18 settembre 2013, in Giur. Comm. 41.2, II, pag. 277.

Il contratto derivato rientra nella categoria della scommessa legalmente autorizzata la cui causa ritenuta meritevole dal legislatore, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee.

L'oggetto del contratto di *interest rate swap* si sostanzia nella creazione di alee reciproche e bilaterali: sicché è inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee all'oggetto dell'accordo. Tutti gli elementi dell'alea e gli scenari che da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto e in difetto di tali elementi il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell'alea.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

"Il luogo di tassazione degli emolumenti ad Amministratori non residenti riversati" di A. CROSTI, ne Il fisco 34/2014, pag.3368.

L'articolo illustra il trattamento fiscale dei compensi riversati dagli Amministratori ai soggetti per conto dei quali gli stessi intrattengono un rapporto di lavoro subordinato soffermandosi, in particolare, su quelli riversati a soggetti non residenti.

Limitando l'esame della problematica in un contesto domestico si afferma che i compensi reversibili non solo non costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per legge o per clausola contrattuale, devono essere riversati.

Il reddito in questione deve essere qualificato come reddito d'impresa e conseguentemente nessuna ritenuta dovrà essere operata.

Qualora da uno scenario domestico si passi ad un contesto internazionale, si sostiene che i compensi reversibili erogati a imprese/società non residenti non subiscono in Italia tassazione alcuna: sia in quanto sono stati esclusi dalla normativa interna dall'essere assimilati al reddito di lavoro dipendente; sia in quanto, pur essendo reddito d'impresa, il medesimo non è stato realizzato per il tramite di una stabile organizzazione.

Conseguentemente, sulla base della normativa domestica, ed in assenza di Convenzione, nessuna ritenuta dovrebbe essere operata sui compensi contrattualmente da riversare a soggetti non residenti, non essendo i medesimi tassabili in Italia in quanto i redditi in questione sono riqualeificati come redditi di impresa.

Ciò che invece presenta dei margini di incertezza è la qualificazione reddituale in uno scenario internazionale coperto da Convenzione.

A prescindere dalle Convenzioni che esplicitamente limitano la tassazione al solo Paese di residenza del beneficiario se l'attività non è svolta in Italia (quella con gli Stati Uniti d'America), il reddito potrebbe mantenere la qualifica di reddito di impresa e quindi nessuna tassazione dovrebbe avere luogo in Italia. (EM)

“Anche l'illecito civile esclude l'inerenza?” di D. STEVANATO e R. LUPI, in Dial. Trib. 2/2014, pag. 158.

Con la sentenza n. 24930/2011 la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto – che, gli AA. considerano erroneo – dell'ineducibilità degli interessi passivi di mora, per ritardato pagamento, sulla base della loro assimilabilità ad una sanzione e del difetto di inerenza all'impresa.

Il ragionamento della Corte è contraddittorio ed assolutamente incomprensibile nella parte in cui ammette in astratto la possibilità di dedurre gli interessi di mora qualora siano inerenti ad un'operazione idonea a produrre utili, salvo negarla in concreto quando gli interessi siano dovuti in conseguenza di un inadempimento.

Ma il punto è che gli interessi moratori sono sempre, per definizione, dovuti in caso di ritardo nell'adempimento debitore.

Nel suo argomentare la Corte ritiene inoltre che gli interessi moratori abbiano natura sanzionatoria, - qualifica assolutamente ingiustificata giacché gli interessi per ritardato pagamento non hanno natura afflittiva, (come è invece tipico delle sanzioni pecuniarie) trattandosi di un rimedio risarcitorio per il danno patito dal creditore, speculare al vantaggio tratto dal debitore grazie alla permanenza delle somme dovute nel suo patrimonio.

Il costo che gli interessi passivi di mora comporta per il debitore sta dunque a fronte di un provento, pari agli interessi attivi che lo stesso ha potuto lucrare grazie al ritardato pagamento.

E' sotto questo profilo, vi è un'indubbia inerenza degli interessi di mora all'impresa essendovi un legame diretto tra la spesa connessa agli interessi moratori ed i proventi generati dalla disponibilità di somme che il debitore non ha tempestivamente corrisposto alla propria controparte. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Base imponibile – Determinazione – Deduzione di spese per servizi *intercompany* – Esibizione del contratto e fatturazione dei corrispettivi – Insufficienza – Utilità effettiva dei servizi – Necessità.

Cass., sez. trib. 18 luglio 2014, n. 16480 ne Il fisco 33/2014, pag. 3294.

Ai fini della deduzione delle spese riguardanti i servizi *intercompany* (ovvero “spese di regia”), non è sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, dovendo emergere specificatamente quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

Redditi di impresa – Costi – Detrazione nel periodo d’imposta per competenza a norma dell’art. 75 (ora art. 109) del TUIR – Scelta del periodo d’imposta d’imputazione – Inammissibilità – Mancanza di danno all’erario – Irrilevanza.

Cass., sez. trib. 28 agosto 2013, n. 19759, in Boll. Trib. 13/2014, pag. 1031.

In tema di reddito d’impresa non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l’erario, atteso che le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 del TUIR, sono vincolanti sia per il contribuente che per l’erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale, che è del tutto irrilevante.

Redditi di impresa – Inerenza dei costi – Costi per l’attività di consulenza infragruppo – Indeducibilità.

Cass., sez. trib. 8 ottobre 2014, n. 21184, nel sito web www.eutekne.it.

Il caso esaminato è quello di una società capogruppo che ha svolto a beneficio della controllata attività di consulenza nell’ambito della gestione della partecipazione finanziaria che ha consentito a quest’ultima di effettuare un’operazione di acquisizione societaria con incremento del volume d’affari.

I giudici di secondo grado, hanno considerato i costi sopportati dalla controllata deducibili, essendone stata provata l’inerenza.

L’affermazione dei giudici d’appello si pone in aperto contrasto con il quadro di riferimento che, in considerazione dell’onere probatorio cui è nella specie chiamata la parte, esige che la prova dei costi deducibili non solo sia opportunamente documentata, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare “l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso” rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa; ma occorre pure che sia dimostrata la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo perciò legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.

Ad avviso della Cassazione, le considerazioni svolte dai giudici di appello riguardo ai costi portati in deduzione dalla parte, ed, in particolare la constatazione secondo cui “la capogruppo ha svolto a beneficio della controllata attività di consulenza nell’ambito della gestione della partecipazione finanziaria” non consentono di soddisfare il previsto onere probatorio.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Il tributo previdenziale” di F. D'AYALA VALVA, in Riv. Dir. Trib. 3/2014, I, pag. 265.

L'A. ripercorre la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito alla natura tributaria dei contributi previdenziali.

Viene fatta notare la coesistenza nell'ambito del fenomeno previdenziale di distinti rapporti (rapporto contributivo-retributivo) e l'analogia e la sovrapposizione con il sistema fiscale e soprattutto come le due discipline appaiano convergenti per la natura obbligatoria del prelievo.

Una volta ritenuta pacifica la natura di tributo del contributo previdenziale non devono sussistere dubbi sul transito delle controversie previdenziali al “giudice tributario”.

Si deve pertanto riconoscere l'avvenuta allocazione di tutte le relative controversie presso le commissioni tributarie, come conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, e la definitiva sottrazione del contenzioso previdenziale al giudice ordinario.

Qualora non si ritenga (ancora) devoluta alla giurisdizione tributaria la controversia contributiva previdenziale, per mancanza di certezza nella lettura (successione temporale) delle norme o per la loro testuale sopravvivenza o ancora sulla natura generale o speciale delle stesse norme, allora il legislatore delegato, avendo ampio spazio di manovra nella redazione dei testi dei decreti delegati, potrà razionalizzare il sistema fiscale, con l'eliminazione di quanto, anche nella giurisdizione, può ancora costituire un doppione superfluo, riaffermando l'unicità della giurisdizione tributaria per tutti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. (EM)

“I ticket restaurant tra esenzione e imponibilità” di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 31/2014, pag. 2431.

La disciplina concernente il servizio di mensa e i relativi servizi sostitutivi (*ticket restaurant*) nelle varie articolazioni attraverso le quali, in forza di specifiche disposizioni normative o contrattuali, lo stesso può essere assicurato è una disciplina del tutto autonoma a causa della sua rilevanza sul piano sociale.

La Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro dei buoni pasto, fino all'ammontare del quale è prevista l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, anche per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, è da considerare riferibile per ciascun dipendente e in caso di plurime erogazioni giornaliere di buoni pasto al coacervo del loro ammontare.

L'evidenziazione del valore nominale induce a ritenere che i *ticket restaurant* non costituiscono, di per sè, “erogazioni in natura”.

Di conseguenza, l'importo del loro valore nominale che eccedesse il limite richiamato non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 51 TUIR (pari a 258,23 euro), per i redditi in natura, concorrendo così alla formazione del reddito di lavoro dipendente. (EM)

RISCOSSIONE

Prassi Amministrativa

Riscossione – Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Ambito applicativo.

Circ. Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014, n. 27/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia chiarisce quando l'obbligo di utilizzo dei canali telematici per l'effettuazione dei pagamenti tramite modello F24 non sussiste, individuando nel contempo una serie di casi in cui continua ad essere possibile effettuare il pagamento utilizzando il modello F24 cartaceo.

BOLLO (Imposta di)

Prassi Amministrativa

Bollo (imposta di) – Estratti di conto corrente e rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell'ambito del Servizio di Tesoreria – Non si applica.

Ris. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2014, n. 84/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Premesso che il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, e la custodia dei titoli e valori, il rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere non può essere assimilato al rapporto che si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della citata Tariffa.

La banca che agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'ente locale e la documentazione inviata dalla banca all'ente, in virtù della convenzione di tesoreria, appare riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge.

L'Agenzia ritiene, dunque, che la documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, possa essere ricondotta nella previsione recata dall'art. 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo. (EM)

IPOTECARIE E CATASTALI (Imposte)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Ipotecaria e catastale (imposte) – Determinazione della base imponibile – Trasferimento di complesso aziendale – Debiti strettamente inerenti ai singoli immobili – Rilevanza – Debiti inerenti al complesso aziendale – Irrilevanza.

Cass., sez. trib. 11 luglio 2014, n. 15955, ne [Il fisco](#) 33/2014, pag. 3274.

Ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, il fatto che a quest'ultimi debba essere attribuito un identico valore sia ai fini dell'imposta di registro che delle imposte ipotecaria e catastale non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ciascuna di esse, perché l'imposta di registro investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, mentre le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli beni immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di queste ultime imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all'azienda in cui sono compresi.

IVA

Dottrina

“I rapporti, sotto il profilo dell’IVA, tra stabile organizzazione, casa madre e terzi” di A. COMELLI, in Dir. Prat. Trib. 4/2014, I, pag. 700.

La tematica della stabile organizzazione ai fini dell’IVA si configura come un concetto sempre più ricco di sfaccettature anche grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, e alla disciplina della IVA europea. Da un’analisi sintetica della disciplina emerge una nozione non poco divergente rispetto a quella prevista ai fini delle imposte sui redditi, con particolare riferimento al modello di convenzione OCSE, contro le doppie imposizioni, che non consente però un’automatica osmosi, a livello dei principi, da un settore all’altro dell’imposizione, al punto che potrebbe sussistere una stabile organizzazione per uno dei due settori dell’imposizione, ma non per l’altro.

Né può essere condiviso l’orientamento della Suprema Corte finalizzato a valorizzare, sul piano dell’IVA, la disciplina della stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi laddove è obliterata la specificità che caratterizza il sistema dell’IVA europea.

D’altro canto, anche nel testo della Direttiva 2006/112/CE manca una vera e propria definizione di stabile organizzazione, mentre utili elementi possono essere ricavati dal testo degli artt. 11 e 53 del Regolamento 282/2011, da cui scaturisce un concetto ancorato al duplice profilo del sufficiente grado di permanenza della struttura e dell’idoneità di quest’ultima, mediante una combinazione di mezzi umani e tecnici a ricevere o espletare prestazioni di servizi e/o cessioni di beni.

Questo concetto in cui prevalgono i profili fattuali ed oggettivi, si caratterizza per essere suscettibile di valorizzare gli elementi di fatto delle singole fattispecie.

Peraltro, quindi, se un soggetto passivo dispone di un numero di partita IVA in un altro Stato membro, tale fatto non è sufficiente per assumere che abbia in quest’ultimo una stabile organizzazione.

Lo scritto affronta inoltre le problematiche afferenti alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi poste in essere tra la casa madre stabilita in uno Stato membro e la sua Stabile organizzazione in un altro Stato membro e di quelle tra la Stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed i soggetti terzi ivi stabiliti, alla luce del sistema dell’IVA europea. (EM)

“Le condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA alle gestioni di attivi assicurativi” di P. MASPEL e G. SCIFONI, in Corr. Trib. 31/2014, pag. 2410.

Con la risoluzione n. 52/E del 2014, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto l’applicabilità alle prestazioni di gestione degli attivi assicurativi della disciplina di esenzione prevista, ai fini IVA, per la gestione di fondi comuni di investimento. Nello specifico è stato riconosciuto che la gestione degli attivi, formalmente di proprietà delle imprese di assicurazione, a copertura degli impegni dalle stesse assunti verso gli assicurati configura una forma di investimento di carattere “standardizzato” similmente a quella che si attua per il tramite di fondi comuni di investimento, secondo l’accezione fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria (pluralità di investitori, politiche di investimento definite a livello collettivo).

La risoluzione risponde ad un’istanza di consulenza giuridica dell’ANIA (associazione di categorie delle imprese di assicurazione) con la quale era stato chiesto se le prestazioni, rese alle imprese di assicurazione, di gestione degli attivi posti a copertura degli impegni dalle stesse assunti verso gli assicurati fossero riconducibili a quelle relative alla gestione di fondi comuni di investimento e non fossero inquadrati tra le operazioni di gestione di un portafoglio di valori mobiliari “individuale” imponibile a IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) del DPR n. 633/72.

Più in particolare, è stato ravvisato un collegamento diretto tra l’entità delle prestazioni e il valore degli attivi, delle quote di OICR o degli indici azionari sottostanti a polizze *unit linked* o *index linked* in virtù del quale il rischio dell’investimento è integralmente sopportato dagli assicurati, elemento che rende tali gestioni assimilabili a quelle poste in essere per il tramite di fondi comuni d’investimento.

Similmente, nel caso delle gestioni degli attivi posti a copertura delle polizze sulla vita di carattere finanziario che prevedono l’erogazione di un capitale a scadenza l’Agenzia ha riconosciuto essere

in presenza di forme di investimento standardizzate, come tali assimilabili a quelle in fondi comuni di investimento.

L'Agenzia ha invece negato l'applicabilità del regime IVA di esenzione con riferimento alle gestioni degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, non ravvisando rispetto a queste ultime una sottostante forma di investimento di carattere standardizzato.

Gli AA. si occupano di esaminare le ricadute operative della risoluzione con riferimenti a ciò che attiene all'individuazione degli attivi la cui gestione è esente da IVA. Operativamente, le compagnie dovranno fornire al gestore il dettaglio degli attivi sottostanti alle polizze *unit linked*, *index linked*, nonché degli attivi riferibili alle polizze rivalutabili o comunque caratterizzate da meccanismi di partecipazione agli utili o di accrescimento delle prestazioni.

Sconterà l'imposta la gestione degli altri attivi eventualmente ricompresi nel mandato di gestione che non rientrano nelle categorie sopra indicate (gestione del patrimonio libero delle compagnie o degli attivi a copertura degli impegni dei rami danni).

Nel caso di corrispettivi indistinti per operazioni in parte imponibili, in parte esenti IVA, la Corte di giustizia ha chiarito che, in presenza di un corrispettivo indistinto per operazioni in parte imponibili e in parte esenti, non può ritenersi che tutte le operazioni cui il corrispettivo si riferisce siano imponibili a IVA. La Corte, ad esempio, esaminando il caso di un corrispettivo indistinto a fronte di una prestazione d'assicurazione, esente da IVA, e di una prestazione di servizio di registrazione di carte di credito, imponibile a IVA, ha precisato che occorrerebbe isolare la parte del prezzo unico relativa alla prestazione assicurativa la quale rimarrebbe, in ogni caso, esente da imposta.

Secondo gli AA., in assenza di un'indistinta indicazione del corrispettivo, si potrebbe individuare la parte esente in funzione del rapporto tra l'ammontare degli attivi a copertura di polizze per la cui gestione è prevista l'esenzione e l'ammontare totale degli attivi affidati in gestione. (CLP)

Prassi Amministrativa

IVA – Servizi di consulenza in materia di investimenti connessa ad operazione di negoziazione – Esenzione.

Ris. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2008, n. 343, nel sito web www.eutekne.it.

Le attività di consulenza in materia di investimenti, sempreché strettamente collegate ad un'operazione di negoziazione, devono ritenersi riconducibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.9) e 4), del DPR n. 633 del 1972.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IVA – Direttiva 2006/112/CE – Gruppo IVA – Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro – Imponibilità dei servizi forniti.

Corte di Giust. UE, 17 settembre 2014, causa n. C-7/13, nel sito web www.eutekne.it.

Gli artt. 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi forniti da uno stabilimento principale sito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli artt. 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro medesimo, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell'imposta sul valore aggiunto applicabile.

Corte di Cassazione

IVA – IVA di gruppo – Debiti delle società controllate per tributi diversi dall'IVA – Diniego al rimborso IVA nei confronti della controllante.

Cass., 1 ottobre 2014, n. 20708, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte di Cassazione ha disconosciuto il diniego al rimborso IVA che l'Amministrazione aveva opposto alla controllante di un gruppo IVA, in virtù dei "controcrediti" vantati dagli Uffici nei confronti delle società controllate, per tributi diversi dall'IVA (e relativi interessi e sanzioni).

Il principio che emerge dalla sentenza è che la compensazione è ammissibile solo per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che vanno ad influire sull'IVA complessivamente dovuta sia dalla controllante sia dalle controllate, le quali risultano responsabili, al riguardo, quali soggetti passivi d'imposta.

Non può dunque, essere oggetto di compensazione da parte degli Uffici il credito IVA chiesto a rimborso dalla capogruppo con i debiti delle controllate, relativi a tributi diversi dall'IVA (e relative sanzioni e interessi), considerato che trattasi di debiti e crediti che non confluiscono nella dichiarazione IVA di gruppo.

Il recepimento italiano dell'IVA di gruppo europea è confinato al solo aspetto liquidatorio del tributo.

REGISTRO (imposta di)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Registro (imposta di) – Atti e contratti – Interpretazione degli atti – Art. 20 del DPR n. 131/1986 – Criteri di qualificazione di un negozio giuridico – Sono costituiti dalla sua causa reale e dalla regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti – necessità di accertare l'effettiva intenzione dei contraenti quale risultato finale dell'operazione nel suo complesso attraverso l'esame congiunto dei singoli atti – Sussiste.

Registro (imposta di) – Atti e contratti – Interpretazione degli atti – Art. 20 del DPR n. 131/1986 – Aumento di capitale mediante conferimenti di rami d'azienda in una società di capitali di un gruppo societario e successiva cessione di tutte le partecipazioni in tale società alla società capogruppo – Riqualficazione dell'operazione come trasferimento di rami d'azienda – Legittimità.

Cass., sez. trib. 18 dicembre 2013, n. 28259, in Boll. Trib. 12/2014, pag. 956.

La Corte di Cassazione si è espressa in merito al trattamento ai fini dell'imposta di registro del conferimento di alcuni rami d'azienda e della successiva cessione delle partecipazioni delle società conferenti, nel caso in cui l'operazione sia effettuata tra società appartenenti al medesimo gruppo.

L'operazione contestata è consistita in un aumento di capitale mediante il conferimento di rami d'azienda in una società e la successiva cessione di tutte le partecipazioni da parte delle società conferenti alla capogruppo la quale, a sua volta, ha ceduto le partecipazioni ad un soggetto terzo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto degne di accoglimento le tesi dell'Amministrazione finanziaria in quanto, in tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, da un lato comporta che nella qualificazione di un negozio deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, e dall'altro lato consente al giudice di accertare l'intenzione effettiva dei contraenti come risultato finale dell'operazione nel suo complesso, attraverso l'esame congiunto dei singoli atti, stipulati contestualmente o non contestualmente.

L'indagine degli atti negoziali rilevante ai fini dell'art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, non deve essere limitata da una verifica di tipo atomistico, incentrata sul contenuto del singolo atto presentato alla registrazione, senza possibilità di far ricorso, nell'indagine sulla reale intenzione delle parti, a elementi estrinseci allo stesso o a negoziazioni ulteriori e funzionalmente collegate, in quanto l'interpretazione di un atto negoziale ai fini fiscali deve avvenire con criteri diversi da quelli utilizzabili ai comuni fini civilistici, dovendosi comunque attribuire preminente rilievo agli effetti della negoziazione in vista della necessità di prevenire possibili abusi e di garantire la coerenza del sistema impositivo sul piano effettuale, cui è da ascrivere la funzione antielusiva della norma nel suo esatto significato, di talché il risultato finale di un'operazione complessa non può essere disgiunto dal contesto di una disamina globale, e presuppone come doverosa la considerazione degli elementi ritraibili da tutti gli atti che in essa si inseriscono.

E' corretta la decisione della Commissione tributaria che attribuendo preminente rilievo agli effetti dell'operazione negoziale posta in essere dalle parti, e valorizzando la concatenazione emergente dal dato temporale e dalla sostanziale contestualità di una medesima operazione da parte di tutte le società del gruppo, nel quadro dunque di una congiunta valutazione degli elementi caratterizzanti la scelta operata, abbia accertato che l'effetto giuridico finale delle operazioni poste in essere all'interno di un gruppo di società tramite l'aumento di capitale mediante conferimenti di rami d'azienda in una società di capitali, e la successiva cessione di tutte le partecipazioni in tale società alla società capogruppo, sia stato quello di attuare un trasferimento di rami d'azienda.

SUCCESSIONI E DONAZIONI (Imposta sulle)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Successioni e donazioni (Imposta sulle) – Trust auto dichiarato – Esclusione.

Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, 26 settembre 2014, n. 418/2/14, nel sito www.eutekne.it.

Il *trust* "auto-dichiarato" si concretizza per la mera destinazione al *trust* di una parte del patrimonio del disponente, con assunzione da parte di questi della qualità di *trustee*.

Tale atto, non produce alcun trasferimento di beni posto che nel momento in cui si istituisce il vincolo nessuna attribuzione patrimoniale si realizza in favore né del *trustee* (la cui qualifica è assunta dallo stesso soggetto proprietario dei beni vincolati), né dei beneficiari del *trust*.

Mancando l'effetto traslativo, difetta qualsiasi manifestazione di capacità contributiva, presupposto indispensabile per l'applicazione dell'imposta di donazione.

Manca, nel caso di specie, un incremento della sfera patrimoniale, un arricchimento di qualsiasi soggetto.

Solo il *trust* produttivo di effetti traslativi è assoggettabile ad imposta di donazione.

Se, invece, l'atto che istituisce il *trust* auto-dichiarato è privo di ogni contenuto patrimoniale, lo stesso non avrà alcuna rilevanza tributaria, al di là dell'applicazione della mera imposta fissa di

registro, come avviene per gli altri vincoli di destinazione ad effetto segregativo ma privi di effetti traslativi.

Quindi il *trust* auto dichiarato non deve essere assoggettato all'imposta di donazione proporzionale, come indicato dall'Agenzia nella Circolare 3/2008.

VARIE

Dottrina

“La (non sempre facile) distinzione tra i concetti di abuso, interposizione, antieconomicità” di P. BORRELLI, ne Il fisco 34/2014, pag. 3312.

La giurisprudenza, nell'esaminare operazioni che esulano dalla normalità economica, spesso sovrappone istituti ontologicamente disomogenei quali l'interposizione, la simulazione, l'abuso del diritto, l'antieconomicità.

Lo scritto si sofferma su queste operazioni che celano, nella sostanza, accordi negoziali completamente diversi, tracciando le linee essenziali dei richiamati istituti per marcarne le differenze.

L'analisi si svolge dapprima sul rilievo da attribuire alle “operazioni antieconomiche”.

Accanto ad un orientamento giurisprudenziale che considera l'antieconomicità legittimante un accertamento analitico induttivo del reddito, continua a persistere l'indirizzo che tende a valorizzare l'eventuale irragionevolezza del risultato d'esercizio nel suo insieme riconoscendo all'Amministrazione la possibilità di disattendere, a certe condizioni, i corrispettivi delle operazioni ritenuti palesemente incongrui.

La presenza di un corrispettivo anomalo, in eccesso o in difetto, suggerisce l'esame dell'intera struttura contrattuale cui la transazione stessa afferisce, e costituisce un segnale di allarme per le ipotesi di interposizione fittizia soggettive o reali, ovvero di simulazioni assolute o relative.

Dall'esame della fattispecie sotto il profilo dell'antieconomicità degli atti si finisce ad approdare, senza soluzione di continuità, nella conseguente valutazione di tutte le operazioni ad essa concatenate, per valutare la sussistenza di ipotesi di “abuso del diritto”.

Se in chiave teorica, le categorie dell'interposizione reale e personale, della fittizietà sono assai diverse, la ricorrente presenza di anomalie nelle operazioni, in ambiti completamente diversi, può indurre talora in errore, sì da tracciare linee di demarcazione non sempre agevoli da identificare.

Elementi di confusione sono ingenerati dal fatto che l'antieconomicità rappresenta spesso il minimo comune denominatore.

Si ricorre, in genere, al paradigma dell'antieconomicità per sindacare il corrispettivo di una singola e specifica operazione; ove, invece, sia analizzato un assetto contrattuale che coinvolga più operazioni tra loro aggregate, la riqualificazione, in accertamento, viene comunemente operata, ricorrendone i presupposti, utilizzando il principio dell'abuso del diritto. (EM)

“Le imposte indirette applicabili ai trasferimenti di immobili al *trust*” di D. BUONO, in Gest. Straord. Impr. 4/2014, pag. 80.

L'A. in linea generale, osserva che i criteri di tassazione del *trust* agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, presentano problemi che la prassi amministrativa non ha risolto in modo soddisfacente in assenza di un quadro normativo chiaro. Anche la giurisprudenza ha colto i profili di criticità e si va consolidando un orientamento che non sembra condividere le soluzioni accolte dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, è stato contestato l'assunto secondo cui l'imposta sulle successioni e donazioni sarebbe applicabile anche in assenza di atti con effetti traslativi. Pertanto, se il *trust* si caratterizza per il fatto che il disponente e il *trustee* sono la medesima persona, non si dovrebbe ritenere

esistente il presupposto della tassazione in quanto manca un trasferimento e, di conseguenza, un arricchimento da parte di altro soggetto.

Si è altresì affermato che il vincolo di destinazione e il *trust* sono istituti diversi fra loro e non assimilabili.

Ma anche la costruzione secondo cui l'imposta sulle successioni e donazioni sarebbe applicabile al momento della costituzione del *trust* è stata posta in discussione: un *trust* disposto a favore di beneficiari che sono titolari solo di un'"aspettativa giuridica" non fa sorgere, al momento dell'istituzione del *trust*, in capo agli stessi beneficiari alcun arricchimento tassabile, che si determinerebbe invece, solo al verificarsi degli eventi condizionati (ossia quando il *trustee* attribuirà il *trust fund* ai beneficiari).

L'A. rileva quindi, una distonia fra la soluzione interpretativa adottata in sede amministrativa e la percezione generale di una tassazione incongrua che sta trovando spazio anche in sede giurisprudenziale. Tale distonia determina una tassazione particolarmente onerosa nei casi in cui la costituzione del *trust* preveda l'apporto di beni immobili, dal momento che in questi casi trovano applicazione le imposte ipotecaria e catastale alla fine e all'inizio del rapporto. (EM)

“Quadro RW: individuazione del titolare effettivo del *trust*” di S. MASSAROTTO, ne Il fisco 36/2014, pag. 3530.

Dalla dichiarazione dei redditi (UNICO PF) 2014, sono tenuti alla compilazione del quadro RW anche coloro che sono “titolari effettivi” di *assets* esteri secondo i criteri antiriciclaggio.

A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge Europea al monitoraggio fiscale sono sorti dubbi e incertezze, soprattutto con riferimento ai *trusts* non residenti, che possiedono attività patrimoniali e finanziarie fuori dei confini nazionali.

I criteri identificativi del “titolare effettivo” di *trusts* contenuti nella normativa antiriciclaggio porterebbero a concludere che gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadano esclusivamente in capo a quei “beneficiari determinati” che vantino un diritto certo, incondizionato ed attuale a pretendere il patrimonio del *trust*.

Il che comporterebbe la non applicabilità di detti obblighi in ipotesi di investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria detenuti da *trusts*.

Ed invero, ogniqualvolta si verificano eventi tali per cui i beneficiari di un *trust* possano vantare un diritto attuale, pieno ed incondizionato nei confronti del *trustee*, a pretendere il *trust fund*, tali situazioni potrebbero essere ricondotte, ai fini fiscali, a meri rapporti fiduciari, con la conseguenza che gli obblighi di monitoraggio fiscale dovrebbero ricadere in capo ai beneficiari del *trust* non già in qualità di titolari effettivi ma quali soggetti che detengono investimenti all'estero ex art. 4, comma 1, D.L. 167/90.

Con riferimento all'ipotesi di un *trust* fiscalmente residente in Italia, che possiede investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, l'A. ritiene che i beneficiari dello stesso non dovrebbero avere alcun obbligo di monitoraggio fiscale in qualità di “titolari effettivi” ex art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 167/1990, in quanto il *trust* è in proprio tenuto ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente agli *assets* esteri presenti nel *trust fund*.

Una diversa interpretazione potrebbe portare ad una duplicazione degli obblighi dichiarativi.

Ma l'Amministrazione finanziaria è di diverso avviso laddove afferma che occorre sempre applicare il c.d. approccio *look through* con una potenziale duplicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia in capo al *trust* residente sia in capo ai contribuenti residenti che si qualificano “titolari effettivi” degli *assets* esteri detenuti dal *trust* medesimo.

Gli adempimenti dichiarativi debbono essere assolti congiuntamente dal *trust* e dal titolare effettivo, ma ciascuno per la quota di propria spettanza.

Con riguardo al caso degli obblighi di monitoraggio fiscale in presenza di *trusts* fiscalmente residenti fuori dal territorio italiano, che detengono investimento all'estero e attività estere di natura finanziaria, valgono per i beneficiari che si qualificano titolari effettivi ex art. 4, comma 1, secondo periodo del D.L. n. 167/1990 i medesimi obblighi di monitoraggio fiscale previsti per i beneficiari di *trust* residenti in Italia con *assets* esteri.

Il beneficiario di un *trust* estero che non è titolare effettivo deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del *trust* ad esso riferibile. Quindi, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, vi

possono essere ipotesi di beneficiari di *trusts* esteri tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale non in quanto titolari effettivi ex art. 4, comma 1, secondo periodo del D.L. n. 167/1990, ma bensì in qualità di soggetti residenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, ai sensi del primo periodo del citato art. 4.

L'Amministrazione finanziaria dovrà chiarire che l'obbligo di compilazione del quadro RW per i beneficiari di *trusts* esteri non poteva considerarsi sussistente per i periodi di imposta antecedenti al 2013. (EM)

Giurisprudenza

Tribunali

Contratto di *swap* – Commissione implicita – “Rinegoziazione” dello *swap* – Natura giuridica – Novazione oggettiva.

Trib. di Verona, 25 marzo 2013, in Giur. Comm. 41.4/2014, II, pag. 719.

La c.d. commissione implicita, più correttamente definibile come margine lordo di intermediazione, non comporta, né al momento della conclusione di un contratto di *swap* né durante la vigenza di esso, un esborso a favore dell'istituto di credito da parte del cliente poiché consiste nella differenza tra il valore corrente (c.d. *fair value*) del contratto al momento della sua rilevazione e il *fair value* di analogo contratto stipulato, a condizioni praticate sul mercato, con soggetti terzi.

Pertanto la domanda del cliente di condanna dell'intermediario al pagamento di importi che siano stati addebitati al primo, in relazione ad un contratto di *swap*, a titolo di c.d. commissioni implicite è diretta a riequilibrare il profilo economico di quella operazione e quindi postula la volontà di mantenere in essere il contratto, se questo sia ancora in vigore, o comunque di trarre vantaggio da esso, confermandone, quindi, l'adeguatezza.

Tale domanda risulta quindi inconciliabile con la domanda di annullamento per errore o dolo del contratto nonché con quella di risoluzione per inadempimento e con quella di nullità che siano fondate sulla violazione degli obblighi comportamentali dell'intermediario.

La c.d. rinegoziazione o rimodulazione dei contratti derivati è qualificabile giuridicamente come novazione oggettiva allorché uno dei contraenti (di solito il cliente) si determini a risolvere il primo *swap* soltanto in presenza di un secondo contestuale nuovo *swap* che consenta di evitare di pagare l'importo della risoluzione anticipata del primo grazie alla compensazione con il pagamento (*up front*) che trova giustificazione nella conclusione del secondo *swap*.

In questi casi infatti le parti estinguono il primo *swap* facendo così sorgere l'obbligazione di pagamento della perdita dallo stesso generata che contestualmente estinguono, facendo sorgere una nuova obbligazione in virtù di un nuovo titolo.

***Trust* interno – Segregazione – Mancanza di causa – Non riconoscibilità.**

Tribunale di Trieste, 22 gennaio 2014, n. 421, in Trusts e att. Fid. 5/2014, pag. 515.

Non è riconoscibile un *trust* interno regolato dalla Legge di Jersey il cui unico scopo sia quello di realizzare l'effetto patrimoniale segregativo connesso al *trust*, elevandolo al rango di causa, e che non enunci alcun programma negoziale meritevole di tutela avendo il disponente – che è anche il beneficiario principale del *trust* – inteso soltanto rendere non aggredibile il proprio patrimonio.

Corte di Cassazione

Penale tributario – Disconoscimento della *participation exemption* – Certificazione CDC. di inattività società partecipata – Rilevanza – Limiti.

Cass. pen., 7 ottobre 2014, n. 41686, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza in merito che, nel disconoscere il regime di “*participation exemption*” (PEX), condanna l'imputato per dichiarazione infedele, non può fondarsi esclusivamente sull'inattività della società “ceduta” desunta da una certificazione camerale, dovendo affrontare il problema della commercialità attraverso un criterio sostanziale, finalizzato ad accertare l'esistenza di una struttura operativa idonea, anche potenzialmente, alla produzione e/o commercializzazione di beni o di servizi.

Dottrina

ANDREANI G., FERRARA G., “La rilevanza dell’antieconomicità nei rapporti tra società del medesimo gruppo nazionale” (IRES)	Pag. 9
BORRELLI P., “Architetture societarie complesse ed esteroinvestizione” (TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali – CFC)	“ 8
BORRELLI P., “La (non sempre facile) distinzione tra i concetti di abuso, interposizione, antieconomicità” (VARIE)	“ 28
BUONO D., “Le imposte indirette applicabili ai trasferimenti di immobili al <i>trust</i> ” (VARIE)	“ 28
COMELLI A., “I rapporti, sotto il profilo dell’IVA, tra stabile organizzazione, casa madre e terzi” (IVA)	“ 24
CROSTI A., “Il luogo di tassazione degli emolumenti ad Amministratori non residenti riversati” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 19
D’AYALA VALVA F., “Il tributo previdenziale” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 22
FASOLINO A., MARANI M., “Ristrutturazioni aziendali, ACE e dubbi applicativi” (IRES)	“ 10
FERRANTI G., “Doppio binario complicato per la gestione per masse delle svalutazioni dei crediti” (IRES)	“ 11
FERRANTI G., “La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non IAS- <i>adopter</i> : i problemi aperti” (IRES)	“ 11
GIOVANNINI A., “L’abuso del diritto nella legge delega fiscale” (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 1
GUSMEROLI M., “Prime considerazioni in merito al nuovo regime di esenzione da ritenuta su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali))	“ 6
MASPES P., SCIFONI G., “Le condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA alle gestioni di attivi assicurativi” (IVA)	“ 24
MASSAROTTO S., “Quadro RW: individuazione del titolare effettivo del <i>trust</i> ” (VARIE)	“ 29
MASTROBERTI A., “Riporto di interessi, ROL ed ACE in caso di fusione o scissione” (IRES)	“ 12
PADOVANI E., “Le novità nella disciplina di trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate” (IRES)	“ 13
PETRUCCI F., “I <i>ticket restaurant</i> tra esenzione e imponibilità” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 22

PIAZZA M., SCAGLIARINI A., “Crediti di banche e finanziarie: alcuni casi particolari” (IRES)	Pag. 14
PROCOPIO M., “La poco convincente riforma dell’abuso del diritto ed i dubbi di legittimità costituzionale” (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 2
ROMITA E., PIZZONI B.E., “Obblighi a carico delle SGR in caso di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi riservati” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 17
STEVANATO D., LUPI R., “Anche l’illecito civile esclude l’inerenza?” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 20
SURA A., “I nuovi principi contabili nazionali OIC 20 (Titoli di debito) e 21 (Partecipazioni e azioni proprie)” (IRES)	“ 15

Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2008, n. 343 (IVA)	“ 25
Circ. Agenzia delle Entrate 26 settembre 2014, n. 29/E (IRES)	“ 15
Ris. Agenzia delle Entrate 16 settembre 2014, n. 84/E (BOLLO (Imposta di))	“ 23
Circ. Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014, n. 27/E (RISCOSSIONE)	“ 22
Ris. Agenzia delle Entrate 14 ottobre 2014, n. 87/E (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali))	“ 7
Ris. Agenzia delle Entrate 19 novembre 2014, n. 101 (REDDITI DI CAPITALE)	“ 18

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust UE, 1 aprile 2014, causa n. C-80/12 (IRES)	“ 16
Corte di Giust. UE, 17 settembre 2014, causa n. C-7/13. (IVA)	“ 25

Corte d’Appello

Corte d’Appello di Milano, sez. I, 18 settembre 2013 REDDITI DI CAPITALE)	“ 19
---	-------------

Tribunale

Trib. di Verona, 25 marzo 2013
(VARIE) “ 30

Trib. di Trieste, 22 gennaio 2014, n. 421
(VARIE) “ 30

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 28 agosto 2013, n. 19759
(REDDITI DI IMPRESA) “ 21

Cass. civ., sez. V 5 novembre 2013, n. 24739
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)) “ 4

Cass., SS.UU. 16 giugno 2014, n. 13676
(CONTENZIOSO TRIBUTARIO) “ 8

Cass., sez. trib. 18 giugno 2014, n. 13808
(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie) “ 8

Cass., sez. trib. 11 luglio 2014, n. 15955
(IPOTECARIE E CATASTALI (Imposte)) “ 23

Cass., sez. Vi civ. 15 luglio 2014, n. 16183.
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)) “ 4

Cass., sez. trib. 17 luglio 2014, n. 16331.
(STATUTO DEL CONTRIBUENTE) “ 1

Cass., sez. trib. 18 luglio 2014, n. 16480
(REDDITI DI IMPRESA) “ 21

Cass., 5 settembre 2014, n. 18752
(IRES) “ 16

Cass., SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19667.
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)) “ 3

Cass., 1 ottobre 2014, n. 20708
(IVA) “ 26

Cass. pen., 7 ottobre 2014, n. 41686
(VARIE) “ 31

Cass., sez. trib. 8 ottobre 2014, n. 21184
(REDDITI DI IMPRESA) “ 21

Cass., 10 ottobre 2014, n. 21467
(IRES) “ 17

Cass., sez. trib. 11 novembre 2014, n. 24027
(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Principi e norme generali)) “ 7

Commissioni tributarie di merito

Comm. Trib. reg. della Lombardia, sez. XXVIII 21 novembre 2013, n. 149 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 4
Comm. Trib. prov. di Cosenza, sez. VI 18 dicembre 2013, n. 869 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 5
Comm. Trib. reg. di Torino, 23 gennaio 2014, n. 124/36/14 (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 5
Comm. Trib. prov. di Napoli, sez. XXXI 6 marzo 2014, n. 5897 (IRES)	“ 17
Comm. Trib. prov. di Torino, 2 settembre 2014, n. 1772/9/14 (IRES)	“ 17
Comm. Trib. prov. di Reggio Emilia, 26 settembre 2014, n. 418/2/14 (SUCCESSIONI E DONAZIONI)	“ 27